LE SCHIAVE ORIENTALI A FIRENZE

NEI SECOLI XIV E XV

LE SCHIAVE ORIENTALI A FIRENZE NEI SECOLI XIV E XV

SAGGIO

DI

AGOSTINO ZANELLI

DOTTORE IN LETTERE

ERMANNO LOESCHER

TORINO FIRENZE ROMA

—

1885

ALL'AMICO

STEFANO MOTTI

CON FRATERNO AFFETTO

DEDICA L'AUTORE.

Mio ottimo Nino,

Nella sua recentissima Storia di Firenze il Perrens mentre dedicava una larga parte delle sue ricerche allo studio della vita privata, entrando per ciò in particolari e giovandosi di documenti che troppo ingiustamente erano stati lasciati per lungo tempo in oblio, dimenticavasi poi di rilevare un fatto, strettamente connesso colla vita privata di Firenze, e dall'esame del quale la conoscenza compiuta ed esatta di questa avrebbe senza dubbio ricevuto un efficace contributo. Se difatti l'eg. A. nel raccogliere i materiali per la sua storia avesse posto mente a moltissimi atti notarili, alle provvisioni dei vari magistrati della Repubblica, alle memorie private dei cittadini, ed a molt'altri documenti analogi, avrebbe ben di leggeri compreso come il traffico degli schiavi, durato in Firenze per ben due secoli dopo il XIV, fosse tal fatto che meritava ben un attento studio e non avrebbe nemmeno asserito con tanta precipitazione che la schiavitù in Firenze fu dopo il 300 « un'eccezione senza importanza e senza interesse, » tanto

più che di questo grave argomento, dell'uso cioè e del commercio delle schiave orientali in parecchie città italiane, eransi già occupati parecchi egregi scrittori le cui opere non potevano essere certo ignorate dal Perrens. Dopo difatti i primi indizi dati in proposito dal Pardessus, dal Libri, dal Cibrario e dal Cantù, altri pazienti e reputatissimi eruditi, come il Lazzari, il Cibrario medesimo, lo Zamboni ed il Bongi vennero additando in pregevoli monografie quali fossero l'indole, l'estensione e la durata che simile traffico ebbe in Venezia, in Genova, nella Marca Trivigiana ed a Lucca.

Ma della larga parte avuta in ciò da Firenze, e dei caratteri speciali quivi assunti dal commercio delle schiave orientali niuno, ch'io mi sappia, e prima e dopo l'opera del Perrens, ebbe ad occuparsi espressamente. V'accennarono bensì sovente gli eruditi dianzi citati, i quali confrontarono talora anche gli statuti di Firenze con quelli emanati in proposito dalle altre città; e più diffuse

ed interessanti notizie ci offrì ancora, pochi anni or sono, il mio illustre ed amatissimo Prof. Cav. Giuseppe Müller quando nella sua erudita pubblicazione dei documenti sulle relazioni della Toscana coll'Oriente comprese due provvisioni dei Priori delle Arti circa l'uso e il traffico delle schiave in Firenze. Ma se tutto ciò poteva bastare per far sorgere la curiosità ed il desiderio di esaminare un po' attentamente questo fatto, non era però sufficiente a darci di esso un'idea abbastanza chiara e compiuta. Fu perciò, fu per riempiere, per quanto mi sarebbe stato possibile, una così grave lacuna trascurata non dal solo Perrens ma da tutti gli altri storici di Firenze, ch'io seguendo il consiglio dell'illustre Prof. Villari mi accinsi a studiare quest'argomento, la cui importanza non sembravami punto scemata dal fatto che esso rifletteva uno dei lati meno belli e meno morali della storia di Firenze.

Costretto ora da imprevedute circostanze a troncare, e forse per sempre, le ricerche che con pazienza veniva

facendo da oltre un anno nelle biblioteche e nell'Archivio di Stato di Firenze, per ragioni che tu, mio Nino, facilmente immaginerai e saprai pure adeguatamente apprezzare, mi sono indotto, a pubblicare il risultato degli studii fin qui fatti, pei quali, se l'argomento trattato non può dirsi completamente sviluppato, credo tuttavia riuscirà facile al lettore di formarsi un'idea sufficientemente chiara di ciò che fosse il traffico delle schiave orientali in Firenze nei secoli XIV e XV; poichè se il numero dei fatti e dei documenti, onde ho tratto le mie conclusioni, è forse un po' scarso in confronto di quello che più lunghe e più ampie ricerche mi avrebbero potuto fornire, nonostante io sono persuaso che queste potrebbero completare, ma non distruggere quei fatti che ho potuto stabilire.

Conscio ad ogni modo di aver fatto quanto consentironmi le mie forze, la vastità e la difficoltà delle ricerche, come confido che tu, ottimo amico mio, vorrai

aggradire la dedica di questo povero frutto delle mie fatiche, che ti offro come un ricordo della nostra intima ed ormai trilustre amicizia, così spero pure vivamente nell'equanimità del giudizio del publico.

Addio e ricordati sovente del tuo affezionatissimo

Agostino Zanelli.

Brescia 31 dicembre 1884.

INTRODUZIONE

L'11 agosto 1289 il popolo fiorentino, adunato nella Chiesa di S. Pietro in Scheragio, approvava con voti unanimi il decreto dei priori delle arti, per il quale « era proibito assolutamente a qualunque suddito di qualunque dignità o condizione di vendere o comprare sotto qualsivoglia titolo o colore, a tempo od in perpetuo, *uomini di masnada o fedeli, coloni perpetui o condizionali, ascrittizi o censiti* od altri di qualunque condizione; abolivasi qualunque diritto d'angheria o perangheria contro la libertà e stato delle persone nella città, nel contado e nel distretto, sotto pena di assoluta nullità di qualunque contratto contrario a tale divieto, o di lire mille di piccoli fiorini a carico dei compratori, venditori, procuratori, notai, testimoni; e riservavasi infine al solo comune di Firenze il diritto di comprare gli uomini e le cose sopradette (1) ».

(1) Questa legge fu per la prima volta pubblicata dall'Avv. Migliorotto Maccioni in una scrittura a favore dei Signori Conti della Gherar-

Così con questa legge, la quale risolvevasi nell'abolizione della schiavitù della gleba, la Repubblica Fiorentina intendeva paralizzare le forze di un nemico interno, che, sebbene parecchie volte vinto, appariva pur sempre formidabile. E per vero: la battaglia di Campaldino avea bensì segnato il trionfo dei Guelfi sui Ghibellini ed assicurato a Firenze la supremazia politica su tutta la Toscana; a questa splendida conferma della rivoluzione del 1282 il popolo stesso avea veduto succedere una floridezza civile e commerciale ogni giorno maggiore per la quale Firenze era divenuta non solo una delle più potenti città, ma anche uno dei più lieti e piacevoli soggiorni, sicchè prospero in pace, e fortunato in guerra, egli effondeva in geniali godimenti la letizia dell'animo suo, già educato al magistero dell'arte e suscettibile d' impressioni vivissime per quanto fosse grande e bello; (1) pure in mezzo a tanta prosperità non mancavano motivi di angustia, ed il trionfo della democrazia fiorentina non poteva dirsi affatto scevro da gravi pericoli. La vittoria stessa di Campaldino difatti era stata decisa in gran parte dal valoroso inter-

---

desca (Lucca, 1771, Tom. II, p. 74): Il Lastri la riportò nell'*Osservatore fiorentino* (Tom. IV, ediz. 1821) con alcuni errori, che furono rilevati poi dal Rumohr (Ursprung der Besitzlosigkeit des Colonen in neuren Toscana — Hambrug, 1830, pag. 100 e segg.). — Il Cibrario (*Della schiavitù e del servaggio*, Milano, Civelli, 1868, tom. I, p. 510) riferisce la legge medesima all'anno 1279, mentre il Libri la trasporta all'anno 1288. Ma non sapremmo comprendere per qual ragione gl'illustri scrittori abbiano voluto anticipare di qualche anno la legge della repubblica fiorentina.

(1) Vedi in proposito quanto scrivono Atto Vannucci (*I primi tempi della libertà fiorentina*, C. 4°) ed il Capponi (*Storia della Repubblica fiorentina*).

vento dei nobili, i quali, conscii della propria forza, che continuavano a mantenere nella città, per quanto esclusi dal potere e guardati con diffidenza dal popolo, non badavano a trascorrere a qualunque violenza (1), e qualunque sopruso si credevano lecito.

A così pericolosa baldanza, a questa perenne minaccia occorreva evidentemente un pronto ed efficace rimedio; e, poichè la forza maggiore dei nobili risiedeva nel contado, dove avean seguito di vassalli e coloni, circondati dei quali poteano impunemente sfidare la democrazia e resistere ai suoi attacchi, la signoria e con essa il popolo intesero a colpire i nobili nella base stessa di lor potenza; e ci riuscirono colla legge dell'11 agosto 1289. Proclamando difatti liberi i coloni, prosciogliendoli da ogni vincolo di servitù verso i nobili feudatarii, il Comune toglieva a costoro quell'appoggio, che, per quanto coatto, riusciva loro tanto prezioso; mentre, proferendosi di riscattare i coloni stessi, allettavali alla città e quindi trasferiva in sè stesso quella forza, onde privava i potenti avversarii. E ben comprese la nobiltà l'importanza della legge, sicchè cercò con ogni mezzo di opporvisi, obbligando i contadini con la forza e con le minaccie a mettersi con falsi contratti nella condizione di fedeli, di servi e di simili (2); ma

---

(1) Villari, *La Repubblica fiorentina al tempo di Dante Alighieri* (Nuova Antologia, Luglio, 1869) e Lanzani, *Il Comune e le signorie*, (Milano, Vallardi, pagina 719 e segg.).

(2) Vedi in proposito il Vol. VIII delle *Delizie degli Eruditi Toscani del padre Ildefonso di S. Luigi.* Ivi è trascritta una petizione d'alcuni di Castelnuovo, che essendo liberi da ogni servitù, vennero dai Pazzi ed altri

il fascino della libertà e l'energia della repubblica furono più potenti della reazione nobiliare, e dopo qualche tempo la legge stessa ebbe il suo pieno effetto.

Per tal guisa adunque cessava anche nel contado e nel distretto di Firenze la schiavitù della gleba, contro la quale nel secolo XIII già parecchie città italiane avevano promulgate apposite leggi. Ancora sul principio del secolo infatti Siena avea fatto parecchie provvisioni per tornare in libertà i coloni; nel 1235 a Padova era già stabilita la mezzadria e fissato il termine di tempo per dar la licenza ai contadini; Brescia con uno statuto del 1239 (1) si mostrava tanto benigna ai *servi della Chiesa,* che senza parlar di affrancamento, li affrancava di fatto, dando loro capacità di stare in giudizio, di rendere testimonianze; mentre da uno statuto della stessa città del 1254, pel quale si vietavano ai servi gli uffici di podestà, console, massario, ed ogni altro carico pubblico nelle terre bresciane, il Cibrario (2) credette di potere dedurre che non fossero rari gli esempi di servi e d'uomini servili sollevati a taluno di tali uffici. E con maggior liberalità d'animo ancora Bologna nel 1256 comperò tutti i servi e le serve del contado, minacciando la pena capitale a chiunque

---

armata mano *cum militibus et peditibus*, che corsero ed ammazzarono, costretti a firmare un contratto, fingendo di aver lite, che non avevano, *et scribi faciendo litem contra eos super renovationem servitiorum.*

(1) « Item quod servi ecclesiarum admittuntur ad agendum et defen-« dendum et testificandum, testamenta facere possunt et iudicare possunt ». (Statuti di Brescia *Ms. De usanciis*, Carta 159 — pubblicati poi dall'Odorici nel Vol. VII, pag. 131, delle sue *Storie Bresciane.*

(2) Cibrario, *Opera citata*, Tom. I, pag. 508.

si rendesse fedele d'alcun privato (1). Colla legge del 1289 pertanto Firenze non faceva che seguire una via splendidamente additatale dalle città sorelle italiane, e sancire col suo voto un principio, il quale mentre soddisfaceva ad un bisogno immediato, dovea essere pure per la storia della civiltà una preziosa conquista, e un vanto glorioso per quella dei comuni italiani. Perocchè nella legge dell'11 Agosto a noi pare di poter riconoscere un carattere, pel quale essa s'eleva al di sopra delle contingenze politiche e s'afferma legge eminentemente sociale; pel quale essa non è più soltanto decretata da una repubblica, ma determinata dalla civiltà medesima.

---

(1) Nel medesimo anno, scrive il GHIRARDACCI nella *Storia di Bologna* (Bologna, Rossi, 1596, lib. VI, pag. 190), occorse un'altra cosa degna di memoria e fu questa. Ritrovandosi in Bologna e nel contado di essa gran numero di servi e serve vendute, che a forza erano tenuti in così miserabile servitù, senza aver lor peccato, a padroni fu pagato il prezzo e li servi del popolo furono liberati et descritti fra *fumanti*, così erano chiamati: et la cosa fu fatta in questo modo. Bonacursio prefetto del popolo alli 25 di Giugno (1256) raunò gli Antiani, Consoli, Maestri delle arti con tutti i Consiglieri così del picciolo come del gran consiglio et propose loro, se si contentavano che i servi e le serve che appartenevano al Comune al Popolo di Bologna fossero come tutti gli altri habitanti tanto della città come fuori nel contado e fossero liberi: tutti si contentarono. Laonde tosto si pubblicò che se quelli che havevano o servi o serve volessero dare la potestà al Pretore et al Prefetto del popolo di venderli, che ciò si farebbe. Et fatto il Compromesso dell'una e dell'altra parte, il Pretore ed il Prefetto alli 26 di agosto pronunciarono nel consiglio Generale et Speciale che i detti servi fossero comprati dieci lire per ciascuno, essendo di anni 14 et quei di manco lire otto; il qual denaro fosse sborsato dall'Erario a Padroni con 3 pensioni et che i servi liberati fossero descritti nel libro dei *fumanti*, et havessero gli obblighi del Comune come liberi, i nomi dei quali anco si leggono nelle Camere degli atti. — Il testo della legge trovasi nel Tom. I, pag. 479 degli *Annali di Bologna* del MUZZI.

Diversa fu per vero l'opinione di Guglielmo Libri (1). Egli osservò che, malgrado il suo preambolo pomposo, la legge di Firenze non stabiliva punto in principio la libertà dei servi, e quindi essa non era destinata che a favorire lentamente il loro affrancamento ed a sostituire il Comune ai piccoli feudatarii; ma che in una città, dove le rivoluzioni erano così frequenti, una disposizione, i cui effetti dovevano essere così lenti, non poteva produrre alcun effetto. E soggiunse poi che fu per questa ragione, oppure perchè allora la condizione dei servi ispirava troppo poco interesse, che questo decreto della Repubblica di Firenze non si trova citato nè dal Villani, nè dall'Ammirato, nè dal Dei. Nelle quali parole, nelle ultime specialmente, v'ha senza dubbio del vero, ma anche dell'esagerato. Che Firenze e le altre città fossero adeguatamente comprese dell' importanza civile e sociale delle loro leggi e mirassero direttamente a risolvere con esse il problema allora più grandioso dell'umanità, non vorremmo certo asserire. Ma noi crediamo del pari che a questo provvedimento i comuni italiani non fossero mossi dal solo interesse politico momentaneo; noi crediamo in ogni modo che e la legge dell'agosto 1289 e le altre precedenti segnassero senza dubbio un primo passo nella risoluzione di quel problema stesso. Rammentiamo anzi tutto che queste leggi furono deliberate in momenti, nei quali la democrazia sebbene vittoriosa, sentiva non solo il vivo

---

(1) Guglielmo Libri, *Histoire des sciences mathematiques*, (Paris, 1838 Tom. II, pag. 510, nota).

bisogno di premunirsi contro l'ostile nobiltà, ma di assicurarsi anche la durata di quei preziosi beneficii della libertà, di cui nell'incremento dei commerci, nel risorgere delle industrie, nell'allietarsi stesso della vita sentivano tutta l'influenza. Le intestazioni stesse poi delle leggi, di quelle di Bologna e di Firenze specialmente (1) e il fatto per sè eloquentissimo che alla elaborazione della legge dell'11 agosto diedero opera uomini già allora autorevolissimi, gagliardi campioni della libertà e della causa degli schiavi (2), ne inducono a credere che l'animo e dei legislatori e del popolo non fosse affatto insensibile alle grida di dolore, che da una parte grandissima della popolazione del contado dovevano sorgere e salire fino a loro.

---

(1) Il LANZANI (*Op. cit.*, pag. 699, nota) riferisce l'introduzione del libro, nel quale furono registrati i nomi degli affrancati, libro chiamato *Paradisus voluptatis*. In essa, dopo una storia della caduta dell'uomo e della sua redenzione per opera di Gesù, seguono alcune parole che trascriviamo. « Et idcirco valde utiliter agitur si homines, quos ab initio « natura liberos protulit et creavit et ius gentium servitutis iugo subpo- « suit restituantur manumissionis beneficio. Illi inquinati fuerunt liber- « tati, cuius rei consideratione nobilis civitas Bononiae, quae semper pro « libertate pugnavit, praeteritorum memorans et futura providens. . . . » Poco diverso da queste parole suonava il preambolo della legge di Firenze. « Cum libertas, quia cuiusque voluntas non ex alieno, sed ex « proprio dependet arbitrio iure naturali multipliciter decoretur, qua « etiam civitates et populi ab oppressionibus defenduntur, et ipsorum iure « tuentur et augentur in melius, volentes ipsum et eius species non so- « lum manutenere sed etiam augementare . . . . »

(2) Lo ZAMBONI (*Gli Ezzelini, Dante e gli Schiavi*; Vienna, 1870) con argomenti, che a noi sembrano validissimi, crede che fra i *buoni uomini*, di cui fa cenno la legge stessa del 1289, si debbano comprendere Dante, G. Cavalcanti e Brunetto Latini, dei quali appunto mette in rilievo le opinioni contro la schiavitù.

Ma anche facendo astrazione dai sentimenti dei legislatori e del popolo, l'importanza civile e sociale di queste leggi ci appare ineccepibile, quando le riconnettiamo con la storia stessa della schiavitù. Le società antiche, le più feconde di uomini ed istituzioni immortali, aveano difatti non solo tollerato la schiavitù, ma l'aveano elevata ad istituzione, fondandola ora sul diritto di natura ora su quello di conquista: e non è certo duopo rammentare quale fosse la condizione degli schiavi domestici, nei tempi specialmente della decadenza di quelle stesse società. Dopo la caduta dell'Impero Romano, malgrado che la parola divina del Nazareno avesse proclamato l'uguaglianza degli uomini, per varii secoli si ebbero in ogni regione d'Italia servi di guerra, di pena e di gleba con molte e svariate costituzioni, che ritrassero ad un tempo e dell'antica servitù romana e delle sopravvenute usanze barbariche; ai rustici non liberi fu affidata in gran parte la coltivazione delle terre e coi nomi di manenti, uomini, fedeli, ascrittizi, censiti, coloni, ed altri assai, furono essi sottomessi a diversi gradi di soggezione, che in certi casi fu servitù vera (1); e la Chiesa stessa, coinvolta negli ordinamenti e nei maneggi politici, si vide ridotta a dover cooperare a sanzionare la continuazione di questo iniquo sopruso della prepotenza e a ribadire le catene degli schia-

---

(1) Salvatore Bongi, *Le schiave orientali in Italia* (Nuova Antologia Vol. II, anno 1868). Circa la schiavitù nel M. E. vedi specialmente l'opera magistrale già citata del Cibrario. Anche lo Zamboni riunì nel suo opuscolo una quantità di pregevolissime notizie, mettendo specialmente in rilievo l'opera dei comuni in confronto di quella della Chiesa.

vi (1), vindici dei quali sorsero finalmente i comuni. Negare l'efficacia dell'opera loro sull'abolizione graduale sia della servitù domestica indigena sia di quella della gleba sarebbe opera assurda (2); e di quest'opera efficace, di questa benigna influenza doveano essere pure una sanzione splendida, le leggi che ricordammo, per quanto vogliasi ammettere che i Comuni medesimi non fossero adeguamente conscii dell'importanza di esse.

E tuttavia la schiavitù continuò ancora per parecchi secoli; e Firenze stessa (per non tener conto delle altre città italiane), che in uno dei suoi più splendidi momenti aboliva la schiavitù della gleba, dopo un mezzo secolo circa accoglieva nelle sue case una nuova

---

(1) L'Opera della Chiesa riguardo alla schiavitù fu variamente giudicata dagli scrittori nè sempre con serenità ed equanimità di giudizio. Mentre alcuni vollero attribuire alla Chiesa quei benefici, che derivavano unicamente o specialmente dal Cristianesimo o diniegando o celando pietosamente le colpe della Chiesa, considerata come istituzione sociale, altri si spinsero all'eccesso opposto asserendo, come il MELCHIORRE GIOIA (*Nuovo prospetto delle scienze economiche* Milano, 1815-19, P. II pag. 71) che non fu « la religione quella che fece sparire la schiavitù dalla maggiore parte dell'Europa, ma il lento progresso delle arti e del lusso. » Ora questa doppia esagerazione parci derivi e dall'aver confuso troppo l'azione del Cristianesimo con quella della Chiesa e dal non aver distinto il doppio carattere, di cui la Chiesa stessa si era rivestita. — Ciò fu assai bene rilevato da G. ROSA (*Feudi e Comuni,* Brescia, 1876, II ediz. art. III), il quale osservò giustamente che nè la religione si accagiona e si rende solidale della gestione degli affari mondani, nei quali i sacerdoti erano complicati, e di più che la Chiesa, corpo civile e politico insieme, come ordine religioso non era in debito di imporre leggi politiche o civili e quindi di ordinare l'abolizione della schiavitù. . . . ma che tuttavia migliorò tutti gli uomini indistintamente inspirando sua carità. . . .

(2) CIBRARIO. *Op. cit.* I, 505, e II, 370.

turba di schiave, e perchè i diritti dei padroni su di esse rimanessero illesi, emanava successivamente leggi e provvisioni. Il che è pur troppo vero, ma se ciò segna una brutta pagina nella storia di Firenze, non scema punto l'importanza della legge, da essa emanata nel secolo XIII. Con questa, noi dicemmo, si ottenea una prima soluzione del problema, e la soluzione stessa non fu più smentita; perocchè, come abbiamo notato, la reazione nobiliare dovè cedere, onde la legge ebbe il suo effetto (1). Alla schiavitù della gleba sopravisse bensì nei secoli XIV e XV quella domestica, ma con un carattere affatto speciale, chè da indigena si tramutò nel traffico degli schiavi orientali, di quelli stessi schiavi infedeli, ai quali i pregiudizi religiosi del tempo non aveano voluto esteso il beneficio della prima legge. — Or bene noi ci proponiamo appunto di esaminare questa nuova forma assunta dalla schiavitù, di studiarne l'indole e l'estensione presa in questi due secoli in Firenze, ponendola in relazione colle condizioni morali e sociali di Firenze nel tempo appunto del suo apparire, del suo diffondersi e del suo declinare. E dallo studio che imprendiamo speriamo pure di riuscire, 1.°) a spiegare l'apparente grave contraddizione, dimostrando l'intimo nesso fra il traffico delle schiave e le nuove condizioni, nella quale si trovò Firenze dopo il secolo XIII; 2.°) a portare un piccolo contributo alla storia della vita privata in Firenze nei secoli XIV e XV.

---

(1) Anche il Libri medesimo lo riconosce, osservando che sarebbe forse difficile di trovare esempi di servitù della gleba all'epoca della decadenza delle repubbliche (*Op. cit.*, Vol. II, pag. 511).

PARTE PRIMA

PARTE PRIMA

Come siasi introdotto e diffuso in Firenze il traffico delle schiave orientali.

I.

Il Bongi nel suo studio sulle schiave orientali in Italia fa risalire al 1350 la comparsa in Toscana di queste sventurate fanciulle, e la giudica una delle molte conseguenze della peste del 1348. « Per il gran « vuoto, egli scrive, fatto dalla mortalità nelle plebi cit- « tadine, nei campagnuoli, a trovare chi lavorasse la « terra occorse far nuovi patti e più larghi ai lavora- « tori, ai fittuali ed ai livellari. Così non bastando la « lusinga del poco salario per cavare dalle stesse classi « del popolo anche i domestici e le fantesche, fu duopo « cercare nel commercio esterno la maniera di supplire « alla loro rarità. Fu allora che i navigatori dovettero « trovare il lor conto nel moltiplicare le tratte dalle re- « gioni orientali. E forse fu in parte questa necessità « che non fe' misurare ai padri nostri la bruttezza ed i « danni di aprire le loro case a questi ospiti tanto di- « versi, nè sentire quanto male si convenisse a loro, così

« inclinati a libertà, il farsi custodi di schiavi! » Le ragioni ed i fatti addotti dall'erudito toscano hanno senza dubbio molto valore, ma pare a noi che non ci spieghino a sufficienza il fenomeno che intendiamo studiare. Il vuoto lasciato in Firenze dalla peste del 1348, il rilassamento dei costumi e quindi la difficoltà di trovar nel ceto della plebe cittadina i domestici, le mutazioni stesse provocate dalla morìa nel sistema di vita dei cittadini dovettero certo essere un forte eccitamento a praticare su larga scala il traffico delle schiave; ma, per quanto i documenti da noi consultati non ci abbiano additato l'esistenza di questo nuovo commercio prima del 1350, noi crediamo, che, per renderci piena ragione del fatto stesso, debbasi risalire colle ricerche a' tempi un po' anteriori, e si debbano esaminare alcuni fatti, i quali ci spiegheranno non solo l'origine, ma anche l'incremento e la diffusione del traffico medesimo. E questi fatti, ai quali intendiamo rivolgere tosto la nostra attenzione, sono specialmente i seguenti: 1.° le relazioni commerciali di Firenze col Levante; 2.° la continuazione, sempre viva, negli animi di certi pregiudizi civili e religiosi; 3.° il profondo mutamento che appunto nei secoli XIV e XV si veniva operando in seno a tutta la società, e pur troppo e più fortemente anche nella famiglia.

II.

Se la storia politica interna di Firenze si presenta allo studioso con sempre nuovi e più importanti caratteri, non meno certo interessante è la storia delle relazioni

commerciali, che Firenze ebbe nel M. E. coll'occidente e coll'oriente (1). Quel popolo infatti che nei suoi ordinamenti politici seppe pur riuscire ad imprimere una forma di così ampia e di duratura democrazia, e che nel culto delle lettere e delle arti s'elevò a così splendida e somma potenza, da cingersi di gloria immortale, quel popolo stesso nella vita quotidiana dimostrò di possedere un senso pratico acutissimo e fu pure il più attivo ed il più astuto mercatante del medio-evo. Portato al commercio dalla natura stessa del suolo da lui abitato, egli capì, con una di quelle intuizioni, che decidono spesso dell'avvenire di un popolo, come appunto nell'incremento e nella diffusione dei prodotti delle sue industrie dovesse e potesse trovare la sua forza e la sua ricchezza; e al conseguimento di questo scopo coordinò e spesso subordinò tutta la sua politica interna ed esterna, per modo che la storia del commercio di Firenze puossi ben dire anche la storia stessa del sorgere, del crescere, del declinare della potenza civile e politica della repubblica fiorentina, e l'una riesce il complemento necessario dell'altra. E così, mentre in Firenze le varie arti si venivano costituendo ed organizzando in potenti associazioni, ed un po' alla volta raccoglievano in sè la

---

(1) Sulle relazioni commerciali dei fiorentini col Levante vedi specialmente le seguenti opere : HEYD, *Le colonie commerciali degli Italiani nel M. E.* (Traduz. del Müller, Venezia-Torino, 1866). — PAGNINI, *Della decima della moneta e della mercatura dei Fiorentini fino al secolo XVI* (Lisbona e Lucca, 1765). — PERUZZI, *Storia del commercio e dei banchieri di Firenze* (Firenze, 1868). — VILLARI, *Il commercio e la politica delle arti maggiori in Firenze. Politecnico* giugno e luglio 1867. — PERRENS, *Histoire de Florence* (Paris, 1877, Tom. III).

somma direzione della cosa pubblica; mentre con rara costanza ed energia si mirava e si riusciva a superare tutti gli ostacoli, che la vicinanza di emule città e la mancanza di un proprio naviglio e di un proprio porto di mare opponevano all'esportazione dei prodotti delle arti medesime, questi prodotti si diffondevano e stabilivano la loro supremazia in tutte le piazze principali mercantili dell'Occidente; quindi un'agiatezza ognora crescente in Firenze, la quale giustificava pienamente le parole di Bonifacio VIII a Carlo di Valois; quindi ancora quell'amore alla ricchezza, che fece scrivere al Perrens (1) che « devenir et rester riche c'etait chez les Florentins l'alfa et l'oméga de la sagesse comme de la science sociale. »

Ma tuttavia l'emporio principale del commercio di quei tempi era sempre l'Oriente, e per l'Italia specialmente, per la quale fu sempre la sorgente più importante di ricchezze; esso difatti alimentò la fortuna dei Veneti, come prima assai avea arricchito Amalfitani e Genovesi e Pisani; esso pure aprì alla grande attività ed alla ricchezza dei fiorentini un nuovo sfogo. Il centro di questo commercio era alla Tana e a Caffa. Posta all'imboccatura del Tanais e dell'odierno Azow, in vicinanza, e quasi circondata dalla Russia, dall'Armenia, dalla Persia e dall'Arabia, la Tana era il naturale luogo di convegno dei mercatanti di quelle regioni, i quali vi recavano i prodotti delle

---

(1) Il PERRENS (*Op. cit.*, Tom. III, pag. 220) si fonda sulla testimonianza del Boccaccio (Decamerone, Giorn. II, nov. 9 e Giorn. VIII nov. 10 f.° 195 2° delle *Cento Novelle.*

loro terre ed offrivano ai colonisti italiani, che quivi pure numerosi si raccoglievano, una mèsse copiosa di merci da esportare. Si comprende quindi facilmente quanto attivo dovesse essere colà il commercio; si capisce qual fonte inesausta di lucro vi dovessero trovare i colonisti italiani. Conscii appunto dell'importanza della piazza vi aveano da lungo tempo stabilito colonie importanti, guardate da considerevoli flotte, i Genovesi, i Pisani ed i Veneziani; e guidati dallo stesso scopo e, aggiungiamo pure, dal pericolo che loro minacciava la sorgente concorrenza delle produzioni dei Fiamminghi e degli Inglesi, vi giungevano pure per ultimi i Fiorentini, portativi su navi delle emuli città connazionali, e vi trovavano fiorente non solo il commercio dei prodotti naturali del suolo e delle industrie, ma anche quelli degli schiavi. Caffa e la Tana difatti erano pur troppo anche il centro più vivo di questo funesto ed ignominioso traffico di carne umana.

« Nei dintorni della città di Caffa e della Tana, scrive l'Heyd (1), abitavano i Tartari, i quali, per quanto anch'essi barbaramente calpestassero la coltura cristiana quando fecero la loro grande spedizione di conquista, pure non solo non erano inaccessibili alla coltura del viver civile, ma furono eziandio considerati come alleati dei cristiani contro la potenza mussulmana. » Solgat era la loro capitale, e continue ed importantissime erano le relazioni di questa, e quindi

(1) Heyd. *Op. cit.*, Tom. II, pag. 40-47.

dei Tartari, con Caffa occupata in grandissima parte dai Genovesi. Malgrado ciò, malgrado la difesa loro accordata dal Vescòvo di Caffa, essi prestarono al traffico degli schiavi il massimo contingente. Appositi inviati del Soldano di Egitto si recavano colà per fare ricatto di questi sciagurati, i quali, se maschi, erano destinati a rafforzare l'esercito, e se femmine, ad arricchire gli harem del Soldano stesso. Nè la cosa si limitava qui; ma gli stessi mercanti di Caffa cooperavano a diffondere il traffico, strappando essi stessi dal loro nido i tartari e recandoli al Soldano; chè anzi per appagare le voglie di costui, ottennero da Michele Paleologo il libero passaggio del Bosforo pei loro agenti, che si recavano in quei paesi e ne tornavano cogli schiavi comperati, che venivano poi naturalmente rivenduti a Caffa. E qui ancora venivano portati gli schiavi, insieme alle altre merci, dai paesi nordici e dalle regioni circonvicine, cioè dalla Circassia, dalla Georgia, dall'Armenia, dall'Arabia, dalla Turchia e dalla Russia. Le conseguenze di questo attivissimo traffico si capiscono facilmente. I Genovesi, che da principio per prudenza mercantile lo tollerarono, concedendo l'esporto di schiavi di religione maomettana da Caffa con un' imposta che dovea essere pagata al Console (il quale avea però il diritto di riscattare lo schiavo, qualora questo si volesse convertire al Cristianesimo), finirono per farsi essi stessi trafficanti di questi infelici, nè si limitarono al commercio nel Levante, ma spedirono e portarono schiavi in Genova, dove i legislatori si mostrarono tutt'altro che avversi a riceverli

e a sanzionarne col loro voto il traffico. Dei Veneziani non parliamo. Fino dal secolo VIII (1) essi ne aveano impreso il traffico, e, malgrado l'opposizione incontrata in parecchi pontefici, lo continuarono sempre; ora poi che i tempi parevano volgere così propizi a simile ramo d'industria, era ben naturale che vi dessero il massimo contributo, sicchè furono appunto i Veneziani quelli che somministrarono alle città italiane, compresa Firenze, il massimo numero di schiavi.

In simili condizioni di cose che doveano fare i Fiorentini? Mercanti attivi ed astuti, facili quindi a far tacere la coscienza laddove si trattasse dell'interesse, spettatori quotidiani di un commercio, praticato con tanta larghezza dalle emule città connazionali, come avrebbero resistito alla tentazione così seducente? D'altra parte, altre ragioni più forti doveano dissipare dalla loro coscienza qualunque più leggiera nube di rimorso e vincere ogni riluttanza; essi potevano essere certi che, come a Genova, a Venezia, a Lucca e a Pisa, le schiave mandate a Firenze avrebbero avuto dai cittadini un'accoglienza felicissima e ben presto l'uso di esse sarebbe entrato nelle abitudini della città e di tutta la società fiorentina. Il terreno era già infatti ben preparato: a ciò aveano contribuito, e vi

---

(1) Ce lo conferma ANASTASIO Bibliotecario nella vita di S. Zaccaria, pontefice (De vitis Romanorum Pontificum-apud. MURATORI R. I. S., Tom. III, P. I, pag. 164). Ecco le sue parole: « Porro eodem tempore contigit pluries « Veneticorum hanc Romanam advenisse in urbem negociatores et « mercimonii nundinas propagantes multitudine mancipiorum scilicet « et fœminini generis emere visi sunt quos et in Africam ad paganam « gentem nitebantur deducere ».

contribuivano costantemente, i pregiudizi civili e religiosi, le condizioni stesse della famiglia e della società.

III.

A questo proposito ci sia permessa anzitutto una osservazione. Allorchè noi riferimmo le parole del Libri (1), pur confutandole in parte, ammettemmo che in esse vi era una larga parte di vero. La legge dell'agosto 1289 dovette essere e fu senza dubbio eseguita, ma ciò non accadde così tosto: la reazione nobiliare trovò un insperato appoggio sia nell'inerzia di molti contadini, sia in un difetto intrinseco della legge medesima, i cui effetti non si poterono compiere immediatamente, sicchè dal 1289 al 1350 (prendiamo noi pure quest'anno come punto di partenza al nostro studio) non si dovettero smarrire del tutto le traccie di quell'istituzione che il popolo fiorentino ed i tempi aveano condannato, anche perchè molti coloni trasmigrati in città si collocarono per qualche tempo come servi presso gli antichi loro padroni (2). Il che ci sembra potesse costituire quasi una specie di anello di congiunzione tra il colonato abolito ed il nuovo traffico che in Firenze cominciava a praticarsi.

Ma più chiaro ci sembra vedere tale anello di congiunzione in quel pregiudizio religioso, pel quale già

---

(1) V. retro pag. 6.

(2) Confronta in proposito quanto scrive il PERRENS, *Op. cit.* Tom. I, pag 218-19.

si erano esclusi gli infedeli e i giudei dai beneficii della legge del 1289, e che non si era punto estinto negli animi dei fiorentini, anzi diciamolo pure, degli italiani. Perchè non si sarebbe difatti estesa tale esclusione anche agli schiavi nuovamente venuti dall'Oriente? Infine erano essi pure infedeli; appartenevano per la maggior parte alla religione maomettana, e in parte erano pagani; non era dunque evidente che nessun rimorso, nessuna colpa avrebbero potuto avere da tale estensione, la quale d'altra parte tornava loro tanto commoda? E le attestazioni concordi che ci vengono da parecchi contemporanei ci confermano pienamente che tale appunto era la tendenza del secolo.

Il concetto comune del tempo difatti era che senza esitazione si poteva trafficare di schiavi infedeli; e ciò perchè si riteneva che non la natura, ma la religione ponesse gli uomini al di sopra degli animali e delle cose. Per una mostruosa applicazione della religione alla politica, osserva giustamente il Bongi, si diceva avere il peccato originale annullato la naturale libertà dell'uomo; però la schiavitù essere giusta condanna degli infedeli. Ed ecco che ne scriveva il Sacchetti: (1) « Se uno schiavo o schiava, poichè è venuto di parte infedele e è fatto Cristiano, puote essere venduto o debbasi comperare? Io dico di sì. *Non dee essere libero chi non crede nella ricompe-razione di Cristo.* Benchè io abbia comprato lo schiavo e poi vegna a battesimo, come servo e sottoposto viene

(1) Sacchetti, *Sermoni Evangelici* (Firenze, Le Monnier, 1857, pagina 94).

al battesimo, e interviene come a colui che è in prigione, che non può far carta nè a sua cautela nè che vaglia; poi la maggior parte sono come a battezzare buoi. E non si intende pure per lo battesimo essere cristiano e *non si è tenuto di liberarlo, benchè sia cristiano, se non vuogli.* Non dico che se il vedi buono o che abbia voglia d'essere buono cristiano che tu non facci mercè di liberarlo, e così faresti male o peccato, avendo schiavo o schiave di una condizione come la maggior parte sono, benchè fosse cristiano, di liberarlo, *perocchè gli levi il bastone d'addosso e dàgli materia di far ogni male* . . . . . . ancora ti dico che se un cristiano si volesse vendere e per servire due anni e cinque anni e tutto il tempo della vita sua si può comperare e così rivenderlo di uno in altro con quello tempo e con quella condizione, che egli si è venduto di primo suo volere. » — Così scriveva verso il 1370 l'arguto novelliere fiorentino, quegli che nelle sue novelle ritrasse così bene la vita del suo tempo e l'ambiente nel quale si trovava; così il teologo ed il moralista. E con lui s'accordava moltissimo un santo, l'Arcivescovo Antonino di Firenze (1), il quale poi alla sua volta riproduceva il pensiero di un papa, Celestino V (2). Partendo sempre dalla distinzione tra cristani, ebrei e pagani, S. Antonino affermava anzitutto che i cristiani possono vendere e comperare i

---

(1) S. Antonino, *Somma Teologica* (Venezia, apud Iuntas, 1582, P. III, pag. 60-61).

(2) V. in proposito l'*Opera citata* dello Zamboni, pag. 88 e passim.

giudei come servi, ma non *debent cum eis morari, ita quod habeant eos tamquam familiares*; e osservava che il battesimo non libera dalla schiavitù, *quia servitus introducta est etiam de iure divino et per ius gentium et ius canonicum approbata;* sostenendo, contro Raimondo, che egli non credeva punto facesse peccato chi ritenesse schiavo colui, che si era convertito al cristianesimo, oppure lo vendesse ad altri, perchè *quod non est prohibitum, intelligitur esse concessum.* — Dunque S. Antonino ammetteva la legittimità della schiavitù non solo per i giudei e per i gentili d'origine, ma anche per quelli battezzati durante la loro schiavitù (1). Ora se pensiamo che chi dettava tali massime fu non solo venerato dai fiorentini per la santità de' suoi costumi, ma dalla Chiesa fu innalzato agli onori dell'altare; se pensiamo che tali principii erano già stati sanciti dalla suprema autorità ecclesiastica e raccolti nei bullarii pontificii, non crederemo certo di esagerare, asserendo che la Chiesa riconosceva pur essa legittimo il traffico degli schiavi.

« Se oscitanti erano le opinioni dei teologi, prosegue il Bongi, in una parte, dove poteva dirsi offeso il concetto religioso, è naturale che non fossero più rigorose le massime dei giuristi ». E l'erudito stesso cita in proposito il giureconsulto Marquado De Susani,

(1) Come poi si conciliasse quest'opinione con l'altra dello stesso santo Arcivescovo, cioè che si dovesse rendere tosto libero chi si convertisse al Cristianesimo non riuscimmo a comprendere. Più logico assai ci sembra il Marquado, il quale s'opponeva a questo principio, che pur sembrava ammesso comunemente.

il quale difatti opinava (1) che, quantunque mediante il battesimo si diventi quasi un uomo nuovo, per *baptismum tamen non desinit esse servus, quia libertas non datur per baptismum, sed remanet adhuc servus Christianus, quia servitus est introducta de iure divino et per ius gentium et iure canonico confirmata.* Ma si andò ancora più in là, e giunse un tempo in cui si asserì opera pietosa il condurre schiavi, come quella che cambiava in meglio la loro condizione (2). Così dunque letterati, teologi e giureconsulti convenivano mirabilmente nel riconoscere legittimo il traffico degli schiavi d'oriente; e alle loro voci si univano pure quelle dei cronisti e dei novellieri, delle cui attestazioni noi dovremo di nuovo servirci. Nè erano esse attestazioni affatto soggettive, ed isolate; sibbene l'espressione ed il riflesso, per così dire, di un pensiero, di un sentimento comune e ben radicato negli animi ed al quale la legge avea già dato inoltre la sua sanzione. Con provvisione infatti dell' 8 Marzo 1363 affermavasi lecito a chiunque di condurre in città, nel contado e nel distretto di Firenze schiavi e schiave, *qui non sint catholicae fidei christianae;* di tenerli, venderli, donarli,

(1) Marquado De Susanis. *De Iudeis et aliis infidelibus* (Venetiis, 1568 P. III, pag. 165).

(2) Il Pontano nel lib. III *de obedientia* scriveva: « . . . ut de maioribus « accepi Thraces quoque et graecos, qui pontum incolerent, venundari « mos fuit, qui ne servitio barbarorum essent, mercatores Eusinum na- « vigantes redemptos illos a Schytis venales faciebant. Honestius enim « visum est tantisper servire eos dum solutam pro capite suo pecuniam « rependerent, quam praedam esse barbarorum perpetueque obnoxios « servituti, cum maximo etiam christiani nominis obbrobrio. Quod hodie « quidem servatur adversus eos, quos *burgaros et circassos vocant.* »

alienarli per qualsiasi titolo a chi vogliasi e di usar di essi come di propri veri servi e di cosa propria, incaricavansi ancora i priori di prendere le deliberazioni opportune per la sicurezza dei padroni contro la fuga, le malizie e l'inobbedienza degli schiavi . . . . E nel 1366 i priori, adempiendo all'incarico ricevuto, presentavano a questo scopo medesimo al popolo una legge, che esamineremo a suo luogo minutamente, siccome quella che costituisce la base giuridica della condizione degli schiavi in Firenze (1). Or bene in essa, oltre alle pene contro le schiave colpevoli ed i loro seduttori, i Priori determinavano i limiti entro i quali si dovesse intendere racchiuso il principio dianzi accennato, e noi vedremo più innanzi come la larghissima interpretazione data ad esso dovesse tranquillizzare completamente gli scrupolosi cittadini possessori di schiave. V'avea dunque un'intimo accordo tra il pensiero degli scrittori e quello dei legislatori: l'esame dell'estensione presa dal traf-

---

(1) Le due provvisioni, integralmente riportate in un *Registro degli Schiavi*, del quale dovremo nel nostro studio far spesso menzione, furono inserite, ma fuse in una sola e con ordine affatto diverso dal loro primitivo, negli *Statuti* di Firenze del 1415 editi a *Friburgo,* 1789. (Tom. I, Libro III, rubrica 186, pag. 385). Le pubblicò quindi ed illustrò il Prof. G. Muller nell'erudita opera *Documenti sulle relazioni delle città Toscane coll'Oriente Cristiano e coi Turchi sino all'anno* 1531 (Firenze, M. Cellini, 1879).

Il Bongi poi nell'*opera citata* asserì che nessuna legge, che sia nota, dichiarò permettersi, almeno fra noi, questa insolita merce. Non so davvero comprendere come gli possa essere sfuggita una simile asserzione. Ma la provvisione di Firenze del 1363 e quelle successive non suonano forse come un'esplicita concessione ed approvazione del traffico degli schiavi?

fico delle schiave ci dimostrerà come tale accordo esistesse anche fra la legislazione ed il popolo tutto.

Egli è ben vero che le attestazioni ed i giudizii da noi riferiti sono posteriori di qualche anno al 1350, e quindi potrebbe obiettarsi che esse, più che le cause dell'introduzione, ci spiegherebbero la rapida diffusione presa dal traffico degli schiavi, e pertanto nulla aggiungerebbero all'asserto del Bongi; ma ricordiamo quanto già sopra osservammo, che quei giudizi erano l'eco fedele, la riflessione dei sentimenti popolari, e che tali sentimenti certo non erano potuti sorgere repentinamente, ma alla lor volta non erano che il risultato naturale di quella profonda rivoluzione, che già dai primi anni del 1300 era cominciata a svolgersi in seno alla società ed in seno alla famiglia.

IV.

All'epoca difatti cui ci riferiamo, il periodo epico della repubblica fiorentina erasi ormai chiuso. Dopo la sublime invettiva di Dante moltissimi fatti già si erano compiuti, altri si erano iniziati e si venivano tuttora svolgendo, dai quali poteasi facilmente dedurre che, in mezzo allo splendore delle arti e ad un commercio fiorente (1), il sentimento della libertà erasi negli animi

---

(1) Anche il commercio del resto avea circa il 1330 subìto una scossa piuttosto forte. « Gli impegni dell'Inghilterra, della quale moltissimi banchieri fiorentini erano creditori, colla Francia le fecero sospendere tutti i pagamenti; di qui il fallimento dei banchieri fiorentini: allora cominciarono le dissenzioni in città. . . . difficile divenne allora

assai illanguidito, che le istituzioni politiche decadevano e quasi fatalmente si camminava verso la perdita della libertà. Dopo una serie non interrotta di riforme politiche, risultato delle quali era pur sempre stato un restringimento delle istituzioni democratiche, Firenze avea provato anche la tirannia di un signore, del Duca d'Atene, e se l'opera concorde del popolo l'avea per vero ben presto abbattuta, pure, trent'anni appresso, quando i Ciompi insorgevano contro la borghesia grassa e minuta, di mezzo all'agitarsi di questi si veniva già designando la futura signoria dei Medici.

E la decadenza delle istituzioni politiche trovava pure la sua piena ragione nella generale decadenza, cui inesorabilmente era trascinato il mondo medioevale. Ormai la sintesi medioevale si spezzava, e frammezzo alle rovine di quel mondo cadente risorgeva splendido e affascinante il mondo antico. Ma la conseguenza naturale ed immediata di questa profonda rivoluzione degli spiriti dovea pur essere dapprima un fluttuare ansioso e tempestoso degli animi stessi tra le tendenze così diverse dei due mondi, quindi una corsa precipitosa in quel pervertimento dei costumi, che si era insinuato nella società, assai prima del 1350, (1) e che non era quindi

---

la condizione del governo Guelfo, e non solo i timori del commercio diventarono generali in Firenze, ma questo stato di cose si fece tanto più grave nell' impoverita repubblica, dove erano tutti mercanti, dove l'amministrazione dello stato era in mano di industriali banchieri speculatori. » (PERUZZI, *Op. cit.* pag. 450).

(1) V. in proposito quanto scrive il CAPPONI (*Opera gia citata.* — E più triste, più fosco ancora assai è il quadro che della moralità in Firenze nella 1ª metà del secolo XIV ci dipinge il PERRENS (Tom III, *Op.*

solo un risultato della moria, come lamentarono i cronisti d'allora e ripetè il Bongi, ma assai meglio un portato, una manifestazione necessaria del nuovo atteggiamento preso dalla società, in quel periodo di transizione, che stava percorrendo. Su chi dovesse più gravemente influire questa corruzione è facile capire; era la famiglia quella che dovea risentirne più immediatamente le conseguenze; e fu pure la famiglia che in ispecial modo dovette subire i danni della presenza delle schiave in Firenze. Ad essa adunque, alle sue condizioni vogliamo ora rivolgere lo sguardo.

V.

La costituzione della famiglia italiana nel M. E. fu il risultato della fusione di due opposti elementi, il germanico ed il romano. « La famiglia romana, scrive « il Villari (1), avea avuto il suo fondamento nel dispo- « tismo paterno, la famiglia germanica l'avea avuto nei « vincoli del sangue e nell'attitudine alle armi; la famiglia « italiana l'ebbe nella prevalenza degli agnati, nella soli- « darietà dei suoi membri tra loro collegati, per cui essa « stessa era una delle mille associazioni che avevano « autonomia nello stato . . . . L'unità della famiglia era

---

cit. a pag. 318-20) appoggiandosi all'autorità del Sacchetti, del Boccaccio. In quelle pagine l'A prende specialmente di mira la corruzione del clero alto e basso, e la decadenza del sentimento religioso in tutta la società. — Da ciò possiamo facilmente argomentare le condizioni della moralità pubblica e privata, alla quale la breve tirannia del Duca d'Atene avea pur recato un gravissimo colpo.

(1) VILLARI. *La famiglia e lo Stato.* (Politecnico, 1868).

« assai forte, ma più per interesse e per ragioni politi-
« che, che per la sua giuridica costituzione . . . . Pure
« tutti gli interessi della famiglia si trattavano in co-
« mune, e nella lotta e nella gelosia continua coi vicini
« i domestici affetti si stringevano. » La base della famiglia medioevale adunque, se la nostra deduzione dalle parole dell'illustre Professore è giusta, era specialmente politica; la sua unità dipendeva da ragioni di caste, di consorterie, di partiti; l'amore, quando c'entrava, c'entrava come sussidiario. E difatti la fanciulla rimase fino al secolo XVI quasi affatto estranea al contratto, che vincolava lei ed il suo avvenire ad un uomo, cui spesso non conosceva, ad una famiglia, che l'accoglieva con ostentata freddezza o con mal celato disgusto (1). — Ora, ciò posto, facciamo che si mutino le condizioni politiche; che, perduta la loro ragione di essere, sciolgansi i vincoli già tanto potenti delle consorterie, delle caste, dei partiti; è evidente che la famiglia si vedrà scossa nelle sue basi; gettiamola poi in una società, che si rinnova radicalmente, di cui il carattere dominante è il trionfo esagerato dell'individualismo, e la famiglia stessa si disorganizzerà del tutto Nè essa potrà ricomporsi che quando l'amore prenda il posto assegnatole dalla natura, e la donna pure abbia acquistato maggiore importanza.

Ma queste due condizioni mancarono al secolo XIV ed al XV: l'amore, non disciplinato dagli affetti di fa-

(1) V. il lavoro del CECCHI *Sulla donna e la famiglia italiana dal secolo XIII al XVI* — (Nuova Antologia, Ottobre 1878), ed il BURCKHARDT (*La civiltà del rinascimento in Italia.* (Trad. del VALBUSA).

miglia, prese le vie più strane e più contro natura. E già durante il secolo XIII ed il secolo XIV, poi per tutto il corso del secolo XV noi ci troviamo, proprio in Firenze, dinanzi ad un fatto dei più deplorevoli; il sodomitismo vi prende una così larga diffusione, che non basta a frenarlo la creazione di un apposito magistrato, ma ad ogni piè sospinto noi ci imbattiamo in provvisioni dei Priori obbligati a porre sempre nuovi e più gagliardi argini all' irrompere di questo torrente devastatore, ad infliggere nuove e più aspre condanne ai colpevoli, a minacciare pene sempre più gravi ai recidivi; e vediamo pure dovunque il meretricio protetto e considerato come un efficace rimedio contro altri più nefandi delitti, finchè esso medesimo, per la rapida diffusione presa, viene dalla legge combattuto e severamente punito.

Ed ecco ora quale era la condizione della donna. « Le novelle, soggiunge il Cecchi, sono piene di fatti, « nei quali la donna, lavori d'astuzia o si governi « con animo grande, è pur sempre contrattata e ven- « duta come oggetto qualunque; niun riguardo le è usato « dalla legge, e meno poi dal pubblico costume ». « Conseguenza naturale di questo stato di cose era una specie di avversione al matrimonio, avversione che andò aumentando per modo, che, dopo aver istituito il monte delle doti, la repubblica di Firenze si vide costretta ad accordare beneficii speciali a chi entro un certo limite di tempo prendesse moglie e a minacciare delle pene a chi nol facesse » (1). Ora, date tali condizioni, le quali dal

(1) PAGNINI *Op. cit.* — Un'altra conseguenza, e fors'anche causa insieme di quest'avversione al matrimonio era un aumento grandissimo nel

secolo XIV in poi si vennero sempre più esplicando e spesso assai aggravandosi, qual ambiente meglio preparato all'introduzione ed alla diffusione delle schiave orientali? Esse venivano opportune ad appagare le voglie lascive di giovani e vecchi, ponendo così un nuovo impedimento alla ricostituzione della famiglia, nonostante che di lì venisse un freno al sodomitismo e al pubblico meretricio.

Certo il quadro che noi abbiamo tentato di dare delle condizioni della famiglia nel 1300 e nel 1400 non deve essere esteso a tutte le famiglie fiorentine; per quanto deprezzata dai suoi contemporanei, la donna non era caduta tanto in basso, e così universalmente come le novelle ci potrebbero far credere. Leggendo le lettere dell'Alessandra Strozzi (alle quali dovremo spesso richiamarci) ci è facile comprendere come proprio nel massimo infuriare della corruzione molte famiglie sfuggissero a questo elemento deleterio. E Firenze e la storia della civiltà medesima ricorde-

---

lusso delle donne, contro il quale la repubblica fiorentina prese sovente delle serie provvisioni con le così dette leggi suntuarie. Ne abbiamo ricordanza nel 1306, 1330, 1355-88 e 96. (V. in proposito Beato Dominici, *Del Governo della famiglia*; Firenze, 1860). E a proposito dell'avversione al matrimonio e del gran lusso delle donne ci piace riportare qui un brano di una lettera di Alessandra Strozzi al figlio Filippo. « .... Ma altrimenti non mi pare da darsene ora pensiero, e massimo « essendo il temporale che corre al presente; che de' giovani che sono « nella terra, volentieri si stanno sanza tôr donna: e la terra è in cattivo « termine e mai si fece le maggiori espese adosso alle donne, che si fa « ora. Non è sì gran dota, che quando la fanciulla va fuori, che tutta « l'ha in dosso tra seta e gioie .... » (Lettere di una gentildonna — Firenze, 1877, pag. 548. — Lett. 11 gennaio 1465).

ranno sempre con commozione e con orgoglio quelle madri, come l'Alessandra Bardi, la Strozzi medesima, l'Alberti, la Medici, le quali seppero mantenere ed infondere nei loro figli il sentimento dell'onestà. Ma tuttavia anche in queste case, nel seno stesso di queste famiglie le schiave penetrarono e non tardarono ad esercitare la loro influenza; tanto ormai esse erano considerate come un bisogno della società medesima, in cui si viveva!

Con ciò noi crediamo di avere risposto al primo quesito, che ci eravamo proposti cioè d'aver sufficientemente spiegato le ragioni, per le quali, alla distanza di poco più di mezzo secolo dall'abolizione della schiavitù della gleba, potè introdursi e diffondersi in Firenze il traffico delle schiave orientali. Quale fosse la natura e l'estensione di esso nei due secoli XIV e XV, quale specialmente la condizione delle schiave di fronte ai loro padroni, allo stato ed alla società, è quanto ci proponiamo ora di ricercare. Ci saranno per ciò di guida anzitutto i documenti e le attestazioni dei contemporanei, che potemmo raccogliere nelle Biblioteche e nell'Archivio di Stato di Firenze, poi i lavori già pubblicati da parecchi eruditi e riferentisi ad altre città, colle quali cercheremo appunto di mettere in relazione Firenze, perchè meglio risulti l'indole del fatto che stiamo esaminando.

PARTE SECONDA

PARTE SECONDA

Le Schiave in Firenze

Capitolo Primo

Caratteri esteriori delle Schiave.

I.

Donde e come venivano in Firenze le schiave? Quale ne era l'aspetto, l'età? A qual prezzo si comperavano? Quali ne erano i nomi più frequenti? Ecco alcune domande, alle quali crediamo opportuno di rispondere prima di addentrarci nell'esame, che ci siamo proposti, delle condizioni delle schiave entro le pareti domestiche e di fronte alla società. Donde venissero, almeno per la massima parte, lo rilevammo quando ricordammo le relazioni commerciali dei Fiorentini col Levante. Osservammo allora come il maggiore contingente al traffico di queste sventurate fanciulle fosse dato dalla razza tartarica, la quale abitava nelle regioni più vicine alla Tana e a Caffa, nel centro cioè del commercio orientale. Ma quivi erano pure con-

dotte schiave da altri e più lontani paesi: si capisce quindi come in tutte le città, nelle quali si diffuse il traffico delle schiave, in mezzo ad un numero grandissimo di schiave tartare se ne dovessero trovare pur molte appartenenti ad altre stirpi. Così a Firenze di 339 schiave comperate dal 1366 al 1397 ben 259 erano tartare, 27 greche (di cui alcuna proveniente da Costantinopoli o dalla Romania o da Rodi), 7 erano russe, 7 turche, 3 schiavone, 3 circasse, 2 provenienti dalla Bosnia e dall'Albania, una era araba, un'altra saracena, ed un'ultima finalmente veniva da Candia (1).

In generale però Firenze non riceveva tal sorta di merce direttamente da quelle regioni, sibbene per lo più da Genova e da Venezia, spesso anche da Pisa, da Napoli e da Ancona, sia perchè essa, per lungo tempo priva di un porto di mare e di un naviglio suoi proprii, dovette servirsi delle navi e dei porti di queste città, e quindi le sue relazioni dirette coll'Oriente non furono così grandi ed importanti come quelle coll'Occidente, sia anche perchè queste stesse città, ed in ispecial modo Venezia, potevano in realtà considerarsi come le più attive e le principali somministratrici di schiave alle città italiane. Egli è perciò appunto che la maggior parte degli atti notarili di compra-vendita di schiave venivano redatti a Genova e a Venezia, dove i compratori erano rappresentati dal notaio *stipulante et recipiente pro ipsis licet absentibus,* ovvero dai loro procu-

(1) Questi dati, ed altri che riferiamo in seguito, sono ricavati dal Registro degli schiavi altrove citato, e furono già riassunti dall'egregio Professore MULLER nell'*Op. cit., Documento* ecc., pag. 474 e segg.

ratori o commissionari; perocchè, come tutti gli altri affari commerciali, anche la compra-vendita di schiave trattavasi spessissimo per mezzo di commissionarii, di appositi sensali e di negozianti di schiave, dei quali trovammo e nel nostro registro e negli atti notarili consultati parecchi ricordi. Chi inviò ed accompagnò maggior numero di schiave a Firenze fu certo Agostino Davanze di Modena e dimorante ad Ancona. Dal 5 al 18 Giugno 1367 lo troviamo difatti in Firenze a confermare dinnanzi al notaio, custode della camera degli atti del Comune, le denuncie di parecchie schiave da lui vendute a cittadini fiorentini. Così il 5 Giugno per es. Giovanni Francesco Andria presentava una schiavetta di 9 anni, comperata dallo stesso Agostino Davanzi per 20 fiorini d'oro; un'altra fanciulla di 9 anni, di colore ulivigno, e già segnata d'una ferita in *cornu sinistro* era presentata pochi giorni appresso (14 Giugno) dal Notaio Tommaso di Ser Simone Nichi (?), il quale dichiarava essergli stata venduta dallo stesso Davanzi, e da costui ancora comperavano pel prezzo complessivo di 75 fiorini d'oro i fratelli Bernardo o Matteo . . . . uno schiavo, di 30 anni, ed una schiava ventenne (1). Insieme a lui troviamo pure ricordati soventi un mercante genovese (31 Ottobre 1371), un Bartolomeo Amigi *mercatore sclavarum,* uno Schiosi

(1) Vedi nel Registro degli schiavi la registrazione del giorno 5 Giugno 1367. Dello stesso Davanzi troviamo menzione ancora nelle registrazioni dei giorni: 9 Giugno, 14 Giugno, (nel qual ultimo presentata una schiava *pregnantem* comperata *simul cum partu*), 18 Giugno, 30 Luglio, 31 Luglio; 6 Dicembre 1367.

venditore sclavarum populi sancti Remigii di Firenze, un Nicola, un Lando Lemmi di Lucca, un Piero Bartolomeo di Genova, ed un Michele *sensale* (1). Per mezzo dei loro rappresentanti (2) comperavano pure schiave a Genova e a Venezia Averardo e Cosimo dei Medici, mentre un Folco Portinari di Firenze conferiva al proprio fratello pieno mandato di procura per vendere una sua schiava a quelle condizioni di prezzo e di garanzia, che più gli fossero sembrate convenienti (3).

E l'autorità di codesti sensali o negozianti era pienamente riconosciuta dalla legislazione, la quale li ammetteva a testimoniare dinnanzi ai tribunali. Abbiamo già veduto l'Agostino Davanzi confermare dinnanzi ai notai custodi della camera le denuncie delle vendite di schiave da lui fatte; e quasi un secolo dopo Guglielmo Rucellai, nella causa contro Ugolino da Ortignano davanti all'Arte dei Giudici, invocava la testimonianza dei sensali di schiave sull'obbligo del venditore di dichiarare se la schiava fosse o meno gravida, e sul conseguente obbligo di restituire il prezzo di compera al-

---

(1) Di sensali e di negozianti di schiave è fatto cenno anche nel Memoriale del Baldovinetti (V. trascritte in appendice le ricordanze dello stesso Baldovinetti riferibili a compere di schiave).

(2) Ecco i loro nomi: Per Cosimo de' Medici, a Venezia, *Giovanni Portonari* quondam *Adovardi* di Firenze. Per Averardo de' Medici, a Genova, *Paolo de'Bardi* e *Bandino di Boscoli* di Firenze; a Venezia, *Giovanni Portinago* e *Giovanni Francesco da Gagliano*, mercatore fiorentino. Vedi in proposito gli atti notarili 1427, Agosto 1; 1419, Luglio 13; 1431, Marzo 5; 1419, Luglio 28; 1407, Settembre 3; 1409, Settembre 9; 1427, Giugno 27, (Archivio di Stato di Firenze, Archivio Mediceo).

(3) V. atto notarile rogato in Venezia dal notajo Angeletti il 1408, 28 Giugno (Archivio di Stato, Firenze. Provenienza S. Maria Nuova).

l'acquirente, qualora la schiava stessa, venduta come sana, si scoprisse gravida (1).

II.

Ma se la compera indiretta, per così chiamarla, di schiave dava origine e forza ad una nuova e così numerosa classe di mediatori, una più grave influenza essa dovea esercitare sulla qualità delle schiave comperate ed importate per tal via in Firenze.

Poichè difatti erano i Genòvesi ed ancor più i Veneziani quelli che con maggiore estensione praticavano il traffico degli schiavi orientali; poichè erano dessi che dalla Tana e da Caffa li trasportavano sulle loro navi in Italia, per distribuirli quindi alle città sorelle che partecipavano a simile ramo di commercio, era ben naturale che anzitutto pensassero a provvedere le loro case e se stessi delle schiave migliori, e lasciassero agli altri quelle meno belle. E già per vero il Bongi avea rilevato questa necessaria differenza, avvertendo che « le donne mercanteggiate da 50 fiorini « in basso, alcuna volta all'infima somma di 20, erano « fra noi più o meno difettose, men belle, di età de- « clinante, guaste dalle gravidanze e dai parti ». — Or bene; noi crediamo di potere non solo confermare, ma completare, almeno per ciò che riguarda Firenze, l'asserzione dell'egregio erudito. Noi sfogliammo difatti pazientemente quel registro degli schiavi, nel quale i

---

(1) Vedi in appendice la *Sentenza dell'arte dei Giudici*. 14 Giugno 1456.

notai fiorentini, nel loro stile rozzo e monotono, segnavano insieme al nome, alla provenienza, all'età, al prezzo, anche i connotati del volto e della persona degli schiavi loro presentati, e l'impressione che ricevemmo da quella lettura attenta e lunga, fu tale, che essa ci indusse a credere e ad affermare essere state le schiave condotte in Firenze nell'ultimo trentennio del secolo XIV tutt'altro che belle, ed incapaci quindi a lusingare di troppo il sentimento del bello, tanto naturale nei fiorentini.

Anzitutto il colorito del loro viso non dovea essere molto attraente; chè in generale predominava l'ulivigno con tutte le sue gradazioni, sebbene si trovassero anche schiave di carnagione gialla, rossa, sanguigna, rubiconda e qualche volta anche bianca. E di più erano impressi sul loro corpo tali segni che doveano, secondo il nostro parere, togliere alla differenza stessa del colorito quell'unica e piccola attrattiva, che essa avrebbe forse potuto esercitare sui corrotti cittadini. Il volto difatti di quasi tutte le schiave, di cui è fatta menzione nel registro, ci risultò ora offeso da macchie vaiolose, ora sparso di una quantità di nei, spesso anche sfregiato da ferite *(margines)*, segni pur troppo indelebili di riconoscimento (1). E ben sovente tutti

---

(1) Il Cibrario *(Op. cit.*, Vol. II, Appendice, p. 621-23) riferendo l'acquisto di uno schiavo . . . « *il quale ha sulle due guancie due tagli e un altro taglio per traverso sul corno sinistro* » si dimostra dubbioso nel ritenere se *questi tagli fossero « segni di riconoscimento od effetti di ferite accidentali* ». — A noi pare che una semplice vista del Registro degli Schiavi di Firenze avrebbe dissipato al Cibrario tutti i dubbii, essendo impossibile attribuire a mera accidentalità un fatto così frequente e generale.

questi non piccoli difetti si trovano riuniti sul volto di una stessa schiava, e sono resi più gravi da un naso *rincagnato*, da labbra grosse e sporgenti, da occhi *suffornati*, da una fronte piccola e da parecchie *litigines;* ora se codesti sieno connotati, da cui si possa arguire della bellezza di una fanciulla lasciamo al lettore il giudicarlo. E perchè il nostro asserto riesca più perspicuo e più provato, trascriviamo alcune delle annotazioni di quel registro. Il 16 Luglio 1366 Nicolò . . . . . dei Bagnuoli presentava una sua schiava proveniente da Costantinopoli, la quale era segnata *medie stature*, *pelle bianca, cum neo super naso et aliis duobus parvis super mela gote dextrae et alio super cilio sinistro, et alio prope oculum sinistrum, ciliis adiuntis, naso grosso, cum margine super dicito grosso manus sinistre et alio super dicito indice dicte manus cum margine super spatula sinistra.* — La schiava Margherita di Lapinio Lapini non avea che 10 anni, ed essa pure era *pellis ulivigne cum margine magno in testa apud cilium sinistrum, margine in gena sinistra prope nasum, naso rincagnato, aurichulis olim foratis, hodie reclusis, resaldatis:* l'avea comprata dal Davanzi per 29 fiorini d'oro (1). E di pelle ulivigna, *cum margine in cornú sinistro, parva*, *et alia margine in tempia dextra*, *oculis quasi suffornatis et litiginibus per faciem* era la schiava Ezilana, di razza tartara (2). Ancora: Bernarda de' Nardi il 28 Febbraio 1372 (3)

---

(1) V. registrazione 18 Giugno 1367. R. S.

(2) V. registrazione 1° Aprile 1389. d. d.

(3) Crediamo opportuno avvertire che nella datazione dei documenti seguiamo rigorosamente lo stile cronologico delle varie città.

faceva inscrivere la sua schiava Maria, tartara, comprata a Napoli da certo Ricomero Lazari; ed eccone i connotati: *media statura, pelle quasi ulivigna aliquantulum butterata de vaiuolo, duobus neis parvis in gauta sinistra et uno alio neo parvo in gauta dextra, labiis aliquantulum grossis, duabus ruchis parvis iuxta oculum dextrum et uno neo super labium superiorem ex parte dextra.* Nè dovea essere più bella quella che Alessandro Nicolao Alessandri si era fatta venire appositamente dal suo fattore ed avea poi venduto a Vicco Guidi; avea 20 anni ed era *quasi parva statura, pelle ulivigna, bruna vel quasi, auricula dextra ex latere inferiori grossa, bucterata in facie de vaiuolo, naso grosso, labiis grossis cum uno neo parvo super guancia sinistra (1).* E così procedendo nell'esame di quel registro ci incontriamo ora in una schiava *bucterata vaiolo per totam faciem,* ora in altra *cum margine rotundo inter mentum et os ex laterė sinistro* (11 Agosto 1366) o in altra *cum auribus foratis*, con la faccia schiacciata; molte poi ci si presentano con ferite sulle mani, alle gote; altre, come quella di Francesco Averardi, (1) *cum tribus butteris inter cilia supra nasone, prope frontem, cum buttero magno iuxta labium aliquibus butteris per faciem*, o magari anche con dei punti *a guisa di fava,* disposti per il volto in forma di croce. Ora tali connotati e cosifatte imperfezioni, che deturpavano il volto non delle sole schiave, ma anche de-

(1) V. registrazione 8 Aprile 1373.

(2) V. registrazione 23 Novembre 1374.

gli schiavi (1) pare a noi confermino la nostra opinione, la quale ci è resa più vigorosa dal fatto che in tutto il registro, e quindi per lo spazio di 30 anni circa, una sola volta trovammo ricordata una schiava *pulcra corpore* (2), e dal fatto medesimo che negli atti di compravendita, se non leggiamo mai nulla di più della solita formola « *sana et integra omnibus suis membris*, troviamo per quella vece sovente osservato che la schiava era venduta *cum omnibus suis magagnis* (3).

Certo la nostra opinione contradice al concetto che comunemente ci facciamo di quelle infelici, ed è pure in qualche contradizione colla grande diffusione presa in Firenze dal traffico delle schiave; ma noi crediamo anzitutto che i fatti citati la giustifichino pienamente, e pensiamo poi che forse alla mancanza di bellezza del loro volto erano per i cittadini un com-

(1) Il numero degli schiavi maschi comperati dai fiorentini in questo trentennio fu esiguo assai. Su 339 compre difatti, 26 sole si riferiscono a fanciulli e a giovanetti. Tale grandissima sproporzione del resto si spiega facilmente, quando si pensa allo scopo principale del traffico degli schiavi. Essa si verificò poi anche altrove; al Banco di San Giorgio nel 1413 furono registrate 44 vendite di schiavi maschi e 182 di femmine. (V. Cibrario. *Op. cit.*, Vol. I).

(2) V. registrazione 5 Ottobre 1368.

(3) Il Baldovinetti nel suo *memoriale* (del quale annunciamo con piacere la prossima pubblicazione per cura dell'egregio giovane Professore Lami) notò di aver comperato negli anni 1377, 1380 e 1388 tre schiave, e in margine di pagina disegnò con tratti di penna il volto delle schiave comperate. Siamo ben lungi dal voler attribuire a quei semplici profili il valore di un ritratto, e quindi di un forte argomento in nostro favore; confessiamo tuttavia che la deformità risultante da quei lineamenti non ci parve solo l'effetto dell'inabilità del disegnatore.

penso il tenue prezzo, la fresca età, e la robustezza del corpo delle schiave medesime.

III.

A norma anzitutto dell'età variava il prezzo delle schiave. Il Cibrario osservò, a proposito dell'età di queste, che cominciando dal ventre pregnante e da bambine di tre mesi, se ne vendevano di tutte l'età; che tuttavia egli non vide mai designata un'età più avanzata d'anni 40, mentre nel maggior numero dei casi la trovò assai inferiore ai 25 (1). Quasi eguali furono i risultati delle ricerche del Lazzari, dello Zamboni e del Bongi; ed anche per Firenze crediamo si possano in generale stabilire gli stessi limiti. Senonchè mentre, secondo gli eruditi dianzi citati, le schiave più giovani vendutesi a Genova, a Venezia, a Treviso e a Lucca non avrebbero avuto meno di 10 anni, noi trovammo e nel registro e negli atti ricordo di schiave vendute a sette, ad otto, ed a nove anni per un prezzo medio di 25 a 30 fiorini d'oro. Una di 9 anni fu pure venduta per soli 20 fiorini il 14 Novembre 1414 a Ser Bonaiuto del fu Francesco, fiorentino, il quale però l'acquistava « con tutti i suoi vizii e difetti nascosti e palesi » (2). « Ma se le fan-

---

(1) Sopra 29 vendite, per lo più, di schiave, nelle quali è notata l'età, il Cibrario stesso ne trovò una bambina di 3 mesi, tre di 12 anni, una dai 13 ai 14; cinque di 16, quattro di 18, quattro di 20, una di 36. — Cibrario, *Op. cit.*, Tom. I, pag. 199.

(2) Atto notarile fatto in Firenze (Archivio di Stato — Prov. S. Matteo) — ad esso dovremo riferirci di nuovo quanto prima.

« ciulle impuberi raramente erano comprate e vendute,
« appena toccavano la pubertà divenivano soggetto di
« un commercio normale, e tosto fatte donne raggiun-
« gevano il massimo prezzo; segno certo che quel
« primo fiore di giovinezza fosse compenso per com-
« pratori della loro minore robustezza e della loro
« minore attitudine alle fatiche ». Per provare questo fatto il Bongi addusse la compra di una schiava di 15 anni, pagata 64 fiorini d'oro, ed eguali esempi possiamo addurre per Firenze. Anche quì il numero maggiore di schiave vendutesi nell'ultimo trentennio del secolo XIV spetta a fanciulle dai 15 a 25 anni (1) e per queste appunto furono pagate le somme maggiori; tuttavia anche in simili casi i prezzi non furono molto elevati. E mentre a Genova, a Venezia ed in altre città non toscane nel secolo XIV i prezzi variavano, secondo il Cibrario, da L. 109,28 al massimo di L. 1,405, 80; mentre ancora a Lucca le donne di razza caucasea senza difetti nel fiore degli anni si pagavano comunemente nell'ultimo trentennio del secolo XIV dai 50 ai 65 fiorini d'oro, a Firenze, in questo stesso periodo di tempo, il prezzo variò dai 30 ai 40 fiorini, raggiungendo un massimo di sessanta e settanta fiorini d'oro, prezzo pagato per alcune schiave dai 20 ai 25 anni (2). Ben difficilmente raggiunsero un prez-

(1) Dal solito registro ci risulterebbe infatti che sulle 339 compre ivi registrate, 19 si riferiscono a schiave di 12 e 14 anni; 38 a quelle di 18 anni, 56 a quelle di 20; 23 a giovani di 22 anni.

(2) Per ciò che riguarda la corrispondenza del valore della moneta antica con quella moderna ed il ragguaglio delle varie monete antiche fra loro, ci riferiamo a quanto ne scrissero in pròposito il Cibrario nel-

zo simili schiave di età maggiore, le quali andarono sempre scemando di numero, sicchè oltre i 36 anni nessuna schiava puossi dire fosse comperata in Firenze; mentre anche in questo caso non furono mai pagate oltre i 40 fiorini d'oro.

Ma nel secolo XV le schiave rincarirono anche in Firenze. Sconfitta finalmente Pisa, Firenze potè disporre di un porto di mare e di un naviglio suoi proprii, e quindi le relazioni commerciali coll'Oriente si fecero più dirette e più frequenti; d'altra parte anche i costumi, senza punto migliorare moralmente, dovettero alquanto raffinarsi; niuna meraviglia quindi che i Fiorentini pensassero pure a provvedersi di schiave migliori, e perciò si adattassero a pagarle di più. Cominciarono allora difatti a farsi più frequenti le compre delle schiave russe *più gentili di compressione e più belle*, delle circasse « *forte sangue* », come scriveva la Strozzi al figlio Filippo (1), e cominciò pure a salire la media del prezzo il quale si mantenne quasi costantemente sui 40 fiorini d'oro. Così ad es. nel 1418 (23 Giugno) Averardo de' Medici pagava 100 lire genovesi la schiava Lucia, e nel 1431 acconsentiva a pagare 71 ducati d'oro per una schiava (2) circassa, chiamata Maddalena.

---

l'*opera citata*, Tom. II, e specialmente nell'opera *Della politica economia nel M. E.* (Torino, Fontana, 1841, Tom. III, pag. 214 e segg.); il BURKARDT, ed il PERUZZI *nell'op. citate.*

(1) V. più innanzi trascritta la lettera dell'illustre gentildonna fiorentina.

(2) Anche per le schiavette dell'età inferiore ai 15 anni troviamo pagate un prezzo superiore a quello abituale del secolo antecedente.

Del resto è ben naturale che nel determinare il prezzo delle schiave oltre l'età vi concorressero altri elementi, come le condizioni fisiche e morali in special modo, quindi la provenienza loro (onde trovasi generalmente stabilito un maggior prezzo per le bianche che non per quelle di pelle ulivigna), poi le consuetudini del luogo, e ben sovente anche il capriccio individuale dell'acquirente. E assai probabilmente dal proprio capriccio fu spinto il mercante fiorentino Bivigliano de Mattei a pagare 800 fiorini d'oro per una schiava, di cui ci sono ignote la provenienza e l'età, e che comperò l'11 Ottobre 1387 in Palermo da Guglielmo de Corono *cum omnibus suis corredis, assisis, guarnimentis ac ornamentis et iuribus quibuscumque....* (1). La somma sborsata parci così enormemente grande (2) che non dubitiamo di credere si trattasse di una vera ed assoluta eccezione, la quale troverebbe forse una spiegazione nelle molte doti, di cui la schiava appariva ornata.

Così la decenne Margherita, russa, era comprata per 36 ducati (Atto notarile, 1412, 9 Aprile — Archivio di Stato — Prov. S. Maria Novella) e 45 ducati d'oro erano pagati a Venezia a Messer Gabrielle Vallaresso per una schiavetta tartara di 10 anni (Atto not., 11 Febbraio 1452. — Riformazioni di Firenze, Archivio di Stato, ibidem).

(1) Atto rogato in Palermo dal notaro Jacopo Amato da Palermo. (Archivio di Stato di Firenze. Prov. S. Matteo).

(2) Attribuendo al fiorino d'oro, secondo i calcoli del Peruzzi, il valore odierno di 40 lire, la schiava comperata sarebbe dunque costata 32,000 lire !!

IV.

Ma se generalmente le schiave erano vendute senza tutti quegli ornamenti, di cui trovammo or ora menzione, doveano però tutte avere una sana e robusta costituzione fisica. Cè ne persuade la formola, che costantemente ripetesi negli atti di compra-vendita e che serviva appunto di base al contratto. La schiava era venduta come *sana et integra omnibus suis membris tam occultis quam manifestis;* alla quale generale e complessiva dichiarazione si aggiungevano poi le seguenti particolari: *et specialiter a morbo caduco, secundum usum Venetiarum,* se l'atto era rogato in Venezia, e queste altre: *specialmente dall'infermità, che si chiama il male maestro*, se l'atto era stipulato in Firenze; segno evidente che questa fosse una malattia, onde le schiave erano più frequentemente colpite, e contro la quale gli acquirenti si volevano premunire. Quando la schiava non fosse in tali condizioni, correva obbligo al venditore di dichiararlo. Così a Firenze l'11 Novembre 1414 la novenne fanciulla Andreola *de genere bossinensium* era venduta per soli venti fiorini d'oro *cum omnibus et singulis vitiis et magagnis et infirmitabus, latentibus et manifestis et . . . . pro tali qualis est, salvo quod de morbo et infirmitate dicta il male maestro* (1)

---

(1) Atto notarile rogato in Firenze dal Notaro e Giud. Imp. Pietro q. Andrea Francini (Archivio di Stato. Firenze. Prov. Innocenti). Con la stessa condizione, cioè *cum omnibus magagnis pubblicis et absconsis specificatis et non specificatis* il Nob. Eccipieni (?) Ser Riccardo di Niccolò

Le quali parole ci avvertono che non solo alle imperfezioni fisiche si avea riguardo, ma anche a quelle morali, ed il Cibrario difatti notò che talvolta s'affermava nei contratti che lo schiavo venduto non era *ladro*, non *sofistico*, non *causarius*, non *incomodo* (1).

Ma oggetto di speciali dichiarazioni e convenzioni dovea essere, lo si capisce tosto, la gravidanza della schiava; quindi o questa era comperata *simul cum partu*, e allora naturalmente il figlio nascituro diveniva proprietà dell'acquirente al pari della schiava, o l'acquirente stesso rinunciava a questa futura proprietà, i cui benefici erano molto lontani e discutibili. Il Bongi osservò poi che anche non denunziata e scoperta dopo il contratto, la gravidanza non dava diritto a richiamo nè a risarcimento. Ciò sarà accaduto a Lucca, quantunque il Bongi stesso non conforti di alcun esempio il suo asserto, ma a Firenze certo accadeva altrimenti; ce lo conferma la petizione del cittadino Guglielmo Rucellai all'Arte dei Giudici, e di cui crediamo opportuno trascrivere un brano « Io . . . . *mi richiamo* di Ser Ugolino di Ser Guccio « da Ortignano di fiorini trenta di suggello per una « schiava mi vendè per anni otto et promisemi insulla « sua fede che quando Io l'avessi tenuta tre o quattro « mesi chella non mi piacesse di rendermi li denari « come vifarò chiari et anchora *mela debba dare sana*

Fogni acquistava il 31 Gennaio 1422 la schiava *burgara* chiamata Caterina per 50 ducati d'oro (Archivio di Stato. Firenze. Prov. Arte della lana, dei mercatanti e del cambio).

(2) Così sovente alla formola solita *sanam corpore* si aggiungevano le parole *et compotem mente* (V. Atto notarile dianzi citato, 1412 9 Aprile — S. Maria Novella).

« *come (e) dusanza et esso meladiè pregna et con altri*
« *vitii et difetti che il venditore (e) tenuto aristituire*
« *al compratore i suoi denari.* » Or bene con sentenza del 22 Maggio 1456 l'arte stessa dei Giudici e dei Notai, sedendo pro tribunali, condannava Ser Urgolino a pagare entro sei mesi al Rucellai i 30 fiorini, più sei libre e 13 soldi per spese, obbligando poi il Rucellai alla restituzione della schiava (1).

Per tal guisa adunque già nella stipulazione dei contratti la legge difendeva il compratore contro tutte le possibili frodi, e gli assicurava il modo di ricevere la merce in buona condizione.

V.

Ad un 'ultima domanda dobbiamo ancora una risposta. Quali erano i nomi più frequenti delle schiave? La domanda può sembrare una curiosità; tuttavia essa ha maggiore importanza di quello che non sembri. Riferimmo altrove il pensiero di alcuni dei più autorevoli contemporanei sulla legittimità del traffico degli schiavi ed osservammo come alla diversità della religione si appoggiassero giuristi e teologi e letterati per giustificare in certo modo la continuazione della schiavitù; notammo finalmente come, anche dopo aver ricevuto il battesimo, gli infedeli non potessero, secondo il concetto comune del tempo, ritenersi prosciolti di diritto da ogni vincolo servile. Ora già dall' esame medesimo dei loro nomi si può avere una conferma

(1) Vedi in appendice la Sentenza dell'arte dei Giudici e dei Notai.

di questo fatto; noi trovammo invero nel nostro registro frequentissimi esempi di schiave designate con due nomi, uno arabo o turco o tartaro o greco o russo, ed un altro cristiano, il quale evidentemente era loro imposto dopo il battesimo (1) e leggemmo poi negli atti di compra-vendita riguardo ai nomi certe espressioni e certe clausole che meritano di essere rilevate. Il 30 Settembre 1377 per es. Ser Filippo Doni vendeva in Venezia a Ristori di Michele, fiorentino, *unam schiavam de genere tartarorum, etatis annorum 24, vocatam gratia baptismi sibi dati Claram* (2): con altro atto, rogato in Rivoalto il Martedì 16 Settembre 1383, Tito Rolandino di Venezia vendeva a Ser Marino *unam schiavam tartaram vocatam in sua lingua Iusi et gratia baptismi sibi dandi Marta* (3); e la stessa clausola era inserita nell'atto 5 Marzo 1432, con cui Averardo dei Medici acquistava da Martino Malipieri quondam Troili una di

---

(1) Ecco alcuni dei nomi primitivi più frequenti. Stimati, Zoniaek, Erguleton, Crantri, Poconella, Calì, Cadobala, Chayalis (maschio) Cubada (turca), Mulicana, Cullofa (maschio).

(2) Atto notarile rogato in Venezia dal Notaro Marco quondam Ser Mathei de Raphinelli di Venezia. (Archivio di Stato di Firenze — Prov. S. Matteo) Crediamo opportuno notare fin d'ora come in fine dell'atto, dopo l'autentica del notaro, trovisi scritta la seguente dichiarazione autografa dell'acquirente, colla quale egli dichiarava libera la suddetta schiava:

« 1386 14 di Aprile

« Io Antonio di Giovanni soprascritto libero la sopradetta schiava « del vincolo della perpetua servitudine e però cancello questa carta « et donole la libertà e voglio chella sia libera di sua persona epperò « io qui scritto di mia mano propria ».

(3) Atto notarile 13 Agosto 1383 (Archivio di Stato di Firenze — Prov. S. Mattei).

lui schiava *de genere Circassiorum vocatam Magdalenam et vocandam in baptismate sibi dando . . . . . . etatis annorum viginti.* Il nome da darsi nuovamente alla schiava nell'atto fu lasciato in bianco (1) come lo fu pure nell'altro atto 5 Marzo 1431, col quale Marino Maripetti, cittadino Veneziano, vendeva al procuratore di Averardo dei Medici *unam schlavam de genere Avogassiorum . . . vocatam in sua lingua Magdalenam et vocandam ad sanctum baptisma sibi dandum . . . .* (2).

Da questi fatti noi crediamo quindi si possano trarre le seguenti conseguenze: 1.° che le schiave infedeli erano, generalmente almeno, fatte cristiane e rimanevano tali anche tuttavia e malgrado avessero ricevuto il battesimo; 2.° che il nome cristiano della schiava poteva dar luogo a speciali condizioni del contratto sia da parte dall'acquirente che del venditore; 3.° che assai probabilmente l'acquirente riserbavasi il diritto di imporre alla schiava comperata quel nome, che più gli tornasse gradito.

Anche qui dunque, e non avrebbe potuto accadere altrimenti, avea libero campo il capriccio dei contraenti. I nomi delle schiave erano difatti varissimi, e se quelli primitivi suonano alle nostre orecchie alquanto strani, non meno bizzarri ci sembrano parecchi dei nomi nuovi, o per dirla più generalmente, dei nomi cristiani; i più

(1) Atto notarile rogato in Venezia (Archivio di Stato di Firenze — Archivio Mediceo).

(2) Idem, Vedi anche l'atto notarile 7 Luglio 1441 col quale Dino del quondam Pietro Vellutaio vendeva a donna Marina una schiava di anni 17 da chiamarsi in santo baptismate *Catterina* (Archivio di Stato di Firenze — Prov. S. Bonifacio).

frequenti de' quali, per citarne alcuni, erano i seguenti: Margherita, Lucia, Caterina, Marta, Maria, Maddalena, Giovanna, Cristina, ecc., nomi del resto comunissimi sempre, e che perciò trovavansi usati anche per le schiave delle altre città.

Capitolo Secondo

Le condizioni giuridiche e morali delle schiave.

I.

Tali dunque erano, nei loro tratti più generali, le schiave orientali, che dopo la seconda metà del secolo XIV vennero a popolare le vie e le case di Firenze. Ma qui giunte, quali erano poi le condizioni e giuridiche e morali, in cui esse erano poste? È questo il quesito principale, che ci siamo proposti, ed alla cui risoluzione possiamo ora accingerci. Ci saranno di guida anche quì gli atti notarili d'ogni specie, le leggi e le attestazioni dei contemporanei.

Già il tentativo che abbiamo fatto fino ad ora di ricostruire, almeno per quanto ne era possibile, le persone delle schiave, ci ha condotto a rilevare alcuni dei punti e dei patti più importanti che venivano fissati e convenuti nei contratti di compra-vendita, e da essi possiamo del pari arguire quale dovesse essere la condizione delle schiave di fronte ai

loro padroni. Ma questa ci sarà meglio delineata da un ulteriore esame dei contratti medesimi.

Anzitutto la schiava era venduta all'acquirente per lo più *sub iugo perpetue servitutis*, oppure temporaneamente. Così, ad esempio, il Rucellai, di cui riferimmo testè la petizione all'Arte dei Giudici, avea comperato la schiava suddetta per 8 anni, ma scopertala poi pregna, non la volle più tenere in casa e la restituì al primo suo proprietario; per 10 anni acquistava pure il fiorentino Nicolò Zati una schiava di 34 anni da donna Lucia Kantarena (1), la quale per questo spazio di tempo gli conferiva il pieno dominio su di essa.

In che cosa consistesse poi questo *purum et merum dominium*, che l'acquirente acquistava sulle schiave, ci è appreso dalla seguente formula che il Lazzari (2) riassunse dall'esame di moltissimi atti da lui esaminati, e che trovammo pure conforme al formulario degli atti da noi consultati. Il venditore adunque cedevagli la schiava « cum plenissima virtute et potestate ipsum « vel ipsam habendi, tenendi, dandi, donandi, vendendi, « alienandi, barattandi, obbligandi, francandi, pignorandi, « affittandi et disfittandi, de eo vel ea testandi et pro « anima et corpore iudicandi et quiquid emptori et « suis heredibus placuerit perpetuo faciendi et dispo- « nendi ad libitum suum tamquam de re propria nemine

(1) Atto notarile rogato in Venezia 9 Gennaio 1445 (Archivio di Stato Firenze. Prov. Ospedale di San Bonifazio).

(2) Lazzari — *Del traffico e delle condizioni degli schiavi in Venezia nei tempi di mezzo* (Miscellanea di Storia Italiana, Torino, 1862, Vol. I).

« contradicente. » Nè erano queste semplici ed usate formole notarili, ma l'espressione e la sintesi di veri e reali diritti, che i padroni acquistavano ed esercitavano, perchè, ben nota il Cibrario, i contratti pigliavano carattere dalla legislazione che ne reggeva le sorti, la quale alla sua volta trovava nella consuetudine, nell'esercizio vivo dei diritti, nelle esigenze medesime della società la ragione e la forza di quei principii, di quelle norme, che erano la tutela e l'affermazione più sicura di quei medesimi diritti (1).

Circa poi i rapporti tra i due contraenti (rapporti che indirettamente possono pure concorrere a determinarci ancora meglio la condizione della schiava), ecco quanto si può desumere dai contratti medesimi. Il venditore obbligavasi anzitutto a rinunciare a qualunque eccezione sul prezzo ricevuto o meno; a non movere per ciò qualunque lite all'acquirente ed ai di lui eredi, ma invece a *legiptime defendere, autorizare, disbrigare, guarentare et expedire* (la schiava) *a qualibet persona, collegio, et communitate,* e tutto ciò a sue spese; obbligavasi pure a pagare una multa equivalente al doppio del prezzo pattuito, qualora contravenisse a qualcuno dei patti stabiliti, e ad ipotecare per maggiore garanzia dell'acquirente, i suoi beni presenti e futuri. All'acquirente incombeva l'obbligo di pagare le spese di dazio e di gabella, (che Firenze, al pari delle altre città do-

(1) Della condizione giuridica delle schiave potrà il lettore formarsi un più ampio concetto quando esamineremo le formole notarili, con cui si rogavano gli atti di manumissione.

vette imporre sull' importazione delle schiave (1), fonte non dubbia di grandissimo lucro per la repubblica), e probabilmente anche quello di vestire la schiava, che gli era venduta quasi ignuda (2). Oltre questi patti ed obblighi reciproci, altri se ne saranno certo stabiliti, determinati vuoi dalle consuetudini locali, vuoi da ragioni speciali. E così, mentre dagli atti rogatisi in Venezia non ci risultò alcun obbligo speciale per l'acquirente, troviamo che il rappresentante di Averardo dei Medici a Genova obbligavasi di mandare fuori della città e del distretto entro un mese la schiava comperata, sotto la comminatoria che, qualora la schiava

---

(1) La prima città ad imporre un simile dazio fu Venezia, quando, scrive il Bongi, stretta dalla necessità della guerra di Chioggia nell'anno 1379, pose la gabella di tre lire d'argento al mese sopra ogni schiavo maschio o femmina, a carico dei padroni . . . . A Genova, continua sempre l'egregio erudito, fu legge che per ogni schiavo si pagasse dal padrone un mezzo fiorino annuale . . . . a Lucca con legge del 29 aprile 1394 si ordinò che di lì innanzi per ogni schiavo o schiava che si vendesse, si pagasse un fiorino. . . . Di Firenze non ci venne fatto di trovare leggi in proposito; tuttavia non dubitiamo punto dell'esistenza di esse. Anzitutto il Baldonivetti nel suo memoriale insieme al ricordo della compera della schiava Dorotea, tartara, nota anche le spese sostenute in più, per la senseria e per la gabella; (V. memoriale in appendice) in 2.° luogo ne troviamo cenno nell' atto più volte citato, di vendita della fanciulla Andreola: e finalmente ce lo conferma una legge del 1526, che riferiremo altrove, sull'esonero di alcune merci da obbligo di dazio, dal quale esonero venivano escluse le schiave.

(2) Che le schiave fossero vendute quasi ignude l'afferma espressamente il Baldovinetti, il quale aggiunge anche il ricordo della spesa che gli costò il vestirle. Riguardo poi al modo di vestire delle schiave non trovammo accenni diretti ed estesi; tuttavia da alcuni brani di atti di manumissione e di testamenti che riferiremo più innanzi, si può arguire quale esso fosse.

medesima si trovasse qualche tempo dopo la vendita in Genova, il venditore potrebbe *ipsam . . . . accipere et tenere pro sua, salvo in casu fugae non sit amissa* (1); e a Firenze, a proposito della novenne Andreola, tra i contraenti si conveniva, che la venditrice, oltre le garanzie solite, dovesse difendere la schiava *ob omni confiscatione, inquisitione, esecutione et pubblicato officio et processu,* e di più rifondere all'acquirente entro otto giorni il prezzo intero sotto pena del doppio e dei danni delle spese, qualora venisse giudicato *contra dictum emptorem vel eius heredes supra evictionem dicte schlave;* che alla sua volta però la venditrice medesima si ritenesse sciolta da qualunque obbligo, qualora l'evizione della schiava fosse provocata dall'acquirente o dai suoi eredi *eorum culpa vel negligentia vel iudicis insipientia.*

II.

Stabilito così il contratto, ed adempiutesi le due *formalità* (2), di presentare cioè entro due mesi dalla

---

(1) Atto notarile rogato in Genova il 13 Luglio 1419 dal notaro Giovanni Alegio (Archivio di Stato di Firenze — Prov. Archivio Mediceo). Quasi le stesse clausole trovammo nell'atto notarile rogato in Genova il 23 febbraio 1407, col quale Agostino da Negrone cittadino Genovese, in nome di Nicolò Catania e di Caterina loro madre vendeva a Bartolomeo di Firenze una schiava, di nome Maria, per 85 lire genovesi. L'acquirente obbligavasi a condurre fuori di Genova la schiava entro 15 giorni, e a pagare al venditore la somma di 20 lire genovesi, qualora la schiava dopo questo tempo fosse comparsa in Genova, eccettuato naturalmente il caso di una fuga (Atto not. Arch. di Stato, Firenze. Prov. S. Maria Novella).

(1) Il perchè di questa parola sarà più innanzi giustificato.

compera la schiava ai Notai custodi della Camera degli atti del Comune, e di farla battezzare, se già non fosse cristiana, il nuovo proprietario entrava nel pieno possesso dei suoi diritti, pei quali tutte le operazioni commerciali e tutte quelle cui può dar luogo il diritto di proprietà erangli concesse anche riguardo alle schiave. Quindi negli atti consultati trovammo che spesso i proprietarii se le scambiavano a vicenda, forse per amore e per voglia di varietà, come giustamente osservò il Bongi (1); che venivano pure barattate con altri oggetti mercantili e cedute dagli stessi possessori in parziale rimunerazione di servigi da altri ricevuti. E ben di frequente venivano date in affitto ad altri, dietro corrispettivo salario, il quale naturalmente era ricevuto e goduto dai padroni; come fece p. es. donna Costanza dei Cavalcanti, la quale, prima di liberare la schiava ereditata dal figlio, credè bene di allogarla *per certos annos* ad alcuni cittadini, e di trarre quindi dai servigi di lei un nuovo lucro (2). Sovente ancora erano lasciate in pegno od in deposito (3), e non sfuggivano neppure

---

(1) Vedi anche il documento pubblicato dallo ZAMBONI, *op. cit.* a pagina 274.

(2) V. più innanzi riferito l'atto relativo.

(3) Degna di speciale menzione sembraci a questo proposito la provvisione dei Priori delle Arti del 1467, 11 Giugno. (Consigli Maggiori — Provvisioni, Registro 159, c. 79. — Archivio di Stato di Firenze). Da essa ci risulta che alcuni fiorentini schiavoni conducevano in Firenze delle donne Rangeie; che per rifarsi delle spese per il trasporto di esse le lasciavano in deposito e le contrattavano ai cittadini, i quali abusando dei diritti acquistati intendevano tenere quelle donne sempre serve ed opponendosi esse a ciò, erano incarcerate e straziate, laonde per ovviare a tali prepotenze, le quali passavano in disonore di Dio et in vergogna

alla confisca da parte dei creditori o del pubblico erario, come ce lo confermano le formole notarili altrove citate, l'atto di vendita dell'Andreola ed il Bongi che ne recò qualche esempio. Noteremo ancora per ultimo come esse fossero lasciate in eredità insieme a tutti gli altri beni di cui disponeva il testatore.

III.

Nell'esercizio dei loro diritti e nella pratica di siffatte operazioni commerciali trovavano, come dicemmo, i possessori di schiave un'efficace tutela nella legislazione delle varie città. Fra queste però Firenze (1) fu la sola che provvedesse tosto a regolare il traffico e l'uso delle schiave orientali con apposita legge, la quale ha tutta l'impronta di un codice servile e che perciò appunto merita di essere esaminato.

---

del comune, con la citata provvisione dell'11 Giugno 1467 i Priori obbligarono quei cittadini e quelle fanciulle che erano ridotte alla condizione di schiave a dichiarare dinanzi all'ufficio dei buoni uomini della città quali fossero i patti precisi per cui era stata pattuita l'obbligazione.

(1) Le prime leggi in proposito furono decretate da Venezia, la quale già nel 960 intese a reprimere gli abusi provenienti dagli acquisti a scopo di rivendita, e dalle condotte di ritorno. Il Cibrario riferisce poi una lunga serie di provvisioni e di parti dei varii consigli di Venezia, colle quali ora sono condannati a pene veramente inumane gli schiavi colpevoli, ora si intende togliere i disordini cagionati dalla dissolutezza degli schiavi stessi, che spargevano nelle famiglie le gelosie e le disonestà. (Vedi in proposito anche l'*op. cit.* del Lazzari). Il Bongi poi riassunse gli statuti di tutte le altre città, che ebbero pure a deplorare e a regolare il traffico di questi infelici.

Avvertimmo di già come con una provvisione dei priori del 1.° Marzo 1363 fosse concesso a chiunque di tenere e vendere le schiave non cattoliche, e come con una successiva provvisione del 13 Giugno 1366 i Priori delle arti emanassero un complesso di disposizioni intese a tutelare i diritti dei padroni e, conseguentemente, a frenare gli abusi che già si manifestavano frequentissimi e i cui effetti non potevano che tornar funesti. Tale difatti è il concetto, l'intenzione precisa che traspaiono dall'insieme della provvisione stessa e che più chiaramente vengonsi svolgendo nei suoi varii articoli.

Il Cibrario notò che la fuga degli schiavi era considerata come uno dei delitti più gravi, risolvendosi essa in una sottrazione di patrimonio del padrone, dal momento che la schiava gli era venduta come cosa propria con tutti i diritti inerenti: onde appunto i varii provvedimenti legislativi intesi a reprimere siffatta colpa. Ora Firenze, con la provvisione citata, comminava a colui che eccitasse le schiave alla fuga o le facesse fuggire una pena di ducento fiorini piccoli da pagarsi per metà al Comune e per metà al possessore della schiava, ed egual pena imponeva a chi trattenesse o celasse la schiava altrui *sine voluntate domini vel possessoris;* e poichè poteva accadere che anche la pena minacciata non avesse una così grande influenza da impedire che ripetutamente si cadesse in siffatta colpa, stabilì che contro il recidivo condannato anche in contumacia bastasse la prova della fama con il giuramento del possessore.

Ma più assai che la fuga dovea essere colpita di

speciali e più gravi pene la carnale conoscenza, per dirla col linguaggio degli statuti, della schiava altrui; e se difatti ricordiamo con quanta cura già nello stabilire i contratti di compera gli acquirenti cercassero assicurarsi dello stato fisico integro delle schiave, comprenderemo tosto come fosse naturale e logico che la legge pensasse a tutelare il padrone, in una cosa per lui tanto importante, contro l'audacia e la licenziosità dei giovani. E quindi, mentre a Venezia nel 1344 il Consiglio dei 40, considerando che la schiava gravida valea meno, stabiliva che chi l'avea resa tale dovesse compensare il padrone del danno (1); mentre Lucca, collo statuto del 1372, volea che chi conoscesse la schiava altrui senza ratto, fosse condannato a 100 lire, a prendere con sè la schiava, e a pagare al padrone il doppio del valore, se questo la volesse vendere (2); a Firenze si prendevano disposizioni, che in mezzo a tanta immoralità, giova pur confessarlo, erano alquanto più morali di quelle delle altre città. Con esse difatti determinavasi che chi avesse sedotto e reso madre la schiava altrui, dovesse pur pensare alle spese di parto, come si usava colle fantesche *(famulae)* (3), pagare al padrone una terza parte del valore della schiava per il deterioramento di essa, e l'intero prezzo qualora in conseguenza della gravidanza o del parto la schiava medesima avesse a morire, e di più

---

(1) Cibrario. *Op. cit.* I, pag. 182.

(2) Bongi. *Op. cit.*

(3) Negli statuti del 1415, alle parole della provvisione « quem ad « modum in famulis consuetum est » si aggiunsero le seguenti «... te- « neatur agnoscere et nutriri facere partum dicte serve et etiam pro « sumptu dicte sclave in partu solvere domino ipsius florenos quinque. »

che il figlio nato dovesse seguire la condizione del padre. « Et si ex patre libero nascatur, continuava l'articolo « della provvisione, talis natus liber efficiatur ipso facto « et sit in omnibus et per omnia et quo ad omnes ac « si ex famula libera natus esset. » È un principio che non troviamo negli statuti di Venezia, di Genova, di Lucca, e la cui applicazione rigorosa avrebbe potuto certamente mettere un freno alla immoralità grandissima che l'abuso delle schiave altrui portava evidentemente con sè; perocchè, più che negli interessi pecuniarii, il riconoscimento legale del figlio come libero veniva a colpire il padre negli interessi morali.

Con una frase molto larga e compendiosa nello stesso tempo, si stabiliva poi nella stessa provvisione che se alcuno *persuaserit ut deterior fiat servus vel serva alterius*, fosse punito con una multa di 50 libre di piccoli fiorini, una metà delle quali, secondo il solito, da pagarsi al Comune di Firenze e l' altra metà al possessore della schiava.

E perchè queste disposizioni fossero rigorosamente osservate ed applicate, gli Ufficiali di giustizia e della grascia erano incaricati di cercare dovunque gli schiavi fuggitivi o sospetti di fuga; a loro quindi dovea essere libero l'accesso nella casa e nei fondi di qualunque cittadino fosse sospettato custode delle schiave fuggite. Ed era assai severa e sollecita la procedura che si stabiliva contro gli schiavi colpevoli di simile delitto. Fatta l'accusa, la notificazione, l' inquisizione e la denuncia, i magistrati (podestà e capitano del popolo, esecutori degli ordinamenti di giustizia, gli ufficiali

stessi della grascia) doveano procedere al giudizio *breviter, sommarie, sine strepitu et figura iudicii et etiam omni iuris, statutorum et ordinamentorum solemnitate reiecta.* Era pur concesso loro, per accertarsi della verità o piuttosto per strapparne la confessione della colpa commessa o attribuita soltanto, sottoporre gli schiavi alla tortura, mentre i padroni potevano a titolo di correzione farli rinchiudere nelle Carceri delle Stinche, finchè essi lo credessero opportuno.

Allo scopo poi di evitare il troppo frequente ripetersi di frodi, le quali naturalmente tornavano sempre a danno dei legittimi possessori, vollero i Priori che dai Notai deputati alla custodia della camera degli atti fosse tenuto un registro, nel quale entro 2 mesi gli acquirenti dovessero far notare, oltre il proprio, il nome e l'età e la provenienza e il prezzo ed i connotati della schiava, che dichiaravano d'aver comperato. Di qui appunto prese origine quel registro degli schiavi, che, tenuto da parecchi notai per lo spazio di trent'anni e più, ci conservò memorie ed indicazioni, le quali furono per noi veramente preziose.

IV.

Tali erano le disposizioni della legge del 1366; la quale, come già notammo, non solo fu di nuovo sancita nel 1415, quando con poche modificazioni fu inserita negli statuti fiorentini compilati in quell'anno, e rimase poi sempre come la base ed il punto di partenza di tutte le altre successive riflettenti le schiave,

ma servì anche assai probabilmente di esemplare agli statuti ed alle leggi di altre città. Più che le schiave essa mirava, si può dirlo con quasi certezza, a colpire i perturbatori degli altrui diritti, e con ciò mentre riusciva a tutelare la moralità pubblica, troppo gravemente offesa dall'abuso sfrenato delle schiave, riusciva pure a tutelare la costoro pudicizia (1).

Se non che in essa veniva ancora una volta affermato e meglio dichiarato un principio, che vuol essere rilevato, perchè esso, mentre conferma quanto scrivemmo sulla piena corrispondenza del pensiero del popolo con quello degli scrittori e dei legislatori, ci addita meglio a qual punto fosse disceso il verace sentimento religioso. Colla provvisione del 1.° Marzo 1363 erasi semplicemente concesso a chiunque di tenere schiavi e schiave che non fossero però *chatolicae fidei cristiane.* Or bene, nella provvisione del 1366 si sentì il bisogno di completare questa concessione col dare al principio dianzi affermato tutta la sua maggiore estensione. E si dichiarò quindi che tutti i provvedimenti presi riguardo agli schiavi si intendevano estesi agli schiavi « servis infidelibus ab origine sue nativitatis, « etiam si tempore, quo ad civitatem, comitatum vel « districtum Florentie ducuntur vel veniunt, essent « christiane fidei, ne quis (ob hoc quod retineri non « possint christiane fidei schiavi et servi) eos baptizari

(1) Il Cibrario (*Op. cit.*, Vol. I, pag. 213) ricorda a questo stesso proposito gli Statuti di Genova e specialmente quello di Albenga, il quale dichiarava che quel tale giovinastro che fosse sorpreso da molto tempo con una schiava, potesse essere impunemente ucciso.

« cessaret, et ad fidem christianam reducere, saltem in
« mortis articulo, quod peius est, timens forte, ne si
« schiavus et servus infirmus evaderet, christianus ef-
« fectus, retineri non possit aut vendi aut alienari. Et
« presumatur semper ab origine fuisse infidelis, si sit
« de partibus de genere infidelium. » Così si intendevano conciliare le massime del cristianesimo col traffico delle schiave; bastava dunque che le schiave comperate fossero d'origine infedele perchè il traffico loro fosse dalla religione e dalla legge riconosciuto come legittimo; il battesimo, che esse ricevevano dopo la compera, non esercitava dunque su di loro altra efficacia morale che quella di ricondurle alla fede cristiana; ma i vincoli di schiavitù non venivano punto perciò spezzati, e però potevano, anzi dovevano i possessori deporre ogni scrupolo e presentare le loro schiave al battesimo; chè in ultima analisi questo riducevasi ad una pura formalità, la quale avea lo scopo di mettere il possessore in regola colla chiesa, come la consegna della schiava alla Camera degli atti del Comune doveva essere il riconoscimento ufficiale della compera fatta.

Compiute queste due formalità l'acquirente non solo entrava nel pieno possesso dei suoi diritti, ma poteva pretendere che questi fossero fatti osservare e rispettare a norma degli ordinamenti e degli statuti della Repubblica.

V.

Che quest'ultimi fossero applicati non è luogo a dubitare; ce lo confermano concordemente i registri

delle provvisioni dei priori e della balìa, degli ufficiali delle grascia, e dei sovrastanti alle Stinche, gli atti del podestà e del capitano, e moltissimi atti notarili; nonchè le memorie di alcuni cittadini. Così Lorenzo Luziano scriveva nel libro dei suoi ricordi all'anno 1392. « Giovanni d'Antonio, chiamato il Bonina del Borgo « di S. Lorenzo abbiendomi a ristorare della schiava « che mi ingrossò, *secondo la forma degli statuti*, con- « fessò avere da me in prestanza fiorini 30 . . .; soggiungendo però che questo « era per tenerla in tre- « more del fallo fatto, non per aver denari » (1). Il Bonina se l'era cavata a buon prezzo, sfuggendo probabilmente al giudizio dei Tribunali; ma non così accadde a Simone Niccolai della Pezza dei Bardi, il quale per aver resa madre la schiava di Tommaso Lapi, fu condannato dal giudice collaterale del podestà di Firenze, Catalano da Modena, a pagare al detto Tommaso la terza parte del valore della schiava in risarcimento del danno venuto al padrone dal diminuito valore della schiava, più 5 fiorini d'oro per le spese del parto (2). E più severo ancora era stato il giudizio pronunciato poco prima contro i due *schiavi* Giorgio da Zirone, *schiavo forense et, vagabondo* e Ste-

(1) Brocchi, *Descrizione della provincia del Mugello — Aggiuntavi un'antica cronica di San Lorenzo della nobil famiglia da Luziano* (Firenze, 1748 — *Cronica*, pag. 41).

(2) La schiava, di cui trattasi, chiamavasi Lucia; era infedele *et a principio sue nativitatis de genere infidelium*, e secondo la petizione del querelante proprietario, prima del parto era *communis valoris et aestimata florenorum auri nonaginta et ultra.* (Sentenza 23 Dicembre 1435 — Archivio di Stato di Firenze — Prov. Innocenti).

fano de Libinito, *schiavo* abitante in Firenze, i quali, penetrati nella casa di Alamanno de Salviati, ne avevano trafugato la schiava Lucia, tenendola nascosta per 3 giorni. Il capitano del popolo Pietro Gualdi con sentenza del 16 Giugno 1424 li avea condannati a pagare entro un mese 300 lire di fiorini piccoli ciascuno, delle quali una metà dovea versarsi nella cassa del Comune e l'altra consegnarsi al possessore della schiava (1). Si vede dunque che anche gli schiavi si divertivano alle spalle dei loro padroni.

A pene analoghe erano condannati, e ne venivano quindi assolti dai priori *per viam oblationis* (2) parecchi altri cittadini, i quali o avean fatto fuggire una schiava altrui, o *per conoscerla* erano penetrati nella casa, ove essa abitava, oppure l'aveano indotta a rubare al padrone colla fallace promessa di farla loro e sposa quindi condurla altrove (3). E questa appunto era stata l'esca, colla quale certo Crespino, aiutato da una Maria, già schiava ed allora libera, avea indotto la

---

(1) Sentenza di Pietro Gualdi, Capitano del popolo. (Archivio di Stato di Firenze — Prov. Camera Fiscale). — Con atto notarile dello stesso anno (1424, 17 ottobre) il detto Alamanno rendeva loro *bonam et sinceram pacem*, *remissionem finem et bonam voluntatem*, obbligandosi per di più ad una multa di 100 fiorini *cum refectione damnorum et expensarum et interesse litis*, qualora contravvenisse a questa promessa e stipulazione (Atto notarile rogato in Firenze — Archivio di Stato di Firenze — Prov. Camera Fiscale).

(2) Su questo modo di assoluzione e liberazione dalle carceri, del quale trovammo soventi volte esempi nei registri delle provvisioni, vedi quanto scrive il PERRENS, *op. cit.*, Tom. III, pag. 297 e segg. — Esso ci è poi ampiamente spiegato dalle provvisioni medesime.

(3) V. provvisioni della Signoria — Anno 1454, 10 Aprile; 1453, 26 Febbraio; id., 10 Aprile; 1450, 20 Giugno; ecc.

Maria schiava di Bernardo setaiuolo a rubare alla sua padrona gioielli, anella ed altri ornamenti preziosi. Lusingata dalla lieta speranza di divenire di lui sposa, sobillata dagli eccitamenti della Maria, la povera schiava, dopo un po' di esitazione pel timore di essere ingannata, e dopo alcuni infruttuosi tentativi per procurare al Crespino una chiave del forziere, modellata sulla cera, s'indusse finalmente un brutto giorno a sottrarre alla sua padrona parecchie gioie pel valore di circa ducento fiorini, e a fuggire col prezioso carico alla Porta del Prato, dove il desiderato e traditore Crespino le avea dato convegno. Giunse egli difatti all'ora stabilita, ma ricevuti gli oggetti rubati e nascostili sotto la sella del suo cavallo. salì su questo e a gran galoppo se ne fuggì, lasciando lì, sola, tradita ed esposta all'ira della padrona e al rigore delle leggi, la ladra e poco accorta schiava (1).

Ma tuttavia, malgrado il rigore dei magistrati e le querele dei proprietari, gli abusi non cessavano; laonde fu necessario che i legislatori aggravassero ancor di più la mano. E con provvisione del 30 Dicembre 1452 (2) la Balìa, che allora vegliava, considerando che da molti anni in poi erano state *deviate* molte ancelle, *sive serve,* e che molte erano state perdute *cum magno danno et incommodo civium*, per far cessare simili inconvenienti prendeva le seguenti misu-

---

(1) In appendice trascriviamo alcuni dei brani più importanti della provvisione, nella quale è distesamente narrato il fatto.

(2) La provvisione fu citata anche dal Bongi — Vedila trascritta in appendice.

re: Chiunque sottraesse o deviasse una schiava altrui o la tenesse nascosta per lo spazio di tre giorni e più *absque voluntate domini*, perciò solo dovesse incorrere nella pena *delle forche*, alle quali dovesse essere appeso *ita ut moriatur*, e tuttavia fosse condannato a restituire la schiava o il suo equivalente valore al padrone di lei. Che se l'avesse tenuta presso di se *noctis tempore* per meno di 3 giorni, allora la pena sarebbe discesa a 200 libre di piccoli fiorini. Chi penetrato nella casa altrui, venisse sorpreso insieme colla schiava, dietro testimonianza di due testi *de visu* o di quattro *de pubblica voce et fama*, fosse condannato a *mille* libre di fiorini piccoli. E solo nel caso che la colpa riuscisse provata unicamente per confessione od asserzione della schiava, la pena sarebbesi diminuita a 200 libbre.

Confermavansi quindi le disposizioni contenute negli statuti contro chi ingravidasse una schiava altrui, e si dichiarava, che il ricevere qualche cosa in deposito da una schiava equivaleva a commettere un vero furto. Affidavansi infine maggiori poteri al magistrato degli Otto di custodia per l'esecuzione di detta legge, stabilendosi pure che a chi per primo denunciasse la scoperta di una schiava stata perduta fosse dovuta dal possessore di questa la metà *vere estimationis predicte serve, quam dictus notificator lucretur et consequatur* ec.

Le pene comminate con quella provvisione erano senza dubbio assai gravi, e tali da impensierire chiunque avesse voluto attentare ai diritti dei proprietari delle schiave. E convien credere anche che tale maggiore severità tornasse efficace, perchè in una succes-

siva provvisione dei priori del 20 Giugno 1468 si ricordava la provvisione del 1452 come « buona et utile « perchè (dicevasi nel preambolo di essa), poichè fu « facta, non si sono sentiti tanti sviamenti di schiave « nè intorno a ciò essersi usate tante disonestà quanto « prima ogni dì si sentivano » (1). Senonchè, lasciate in pace le schiave, furono prese di mira le fantesche; i mali deplorati quindi continuarono tuttavia, e per reprimerli i priori deliberarono con la suddetta provvisione del 1468 che venissero applicate ai persecutori delle fantesche quelle stesse pene, che la Balia avea fissato riguardo alle schiave.

Tale fu il successivo sviluppo, per quanto a noi riuscì di stabilirlo, della legislazione servile in Firenze; e da essa, come già prima osservammo, risulta chiara l'intenzione di garantire da una parte ai possessori il sicuro esercizio dei loro diritti, e dall'altra di tutelare, col por freno all'altrui licenza, la pudicizia delle schiave; per le quali, come nota il Bongi, riguardo a certe colpe, non era negli statuti determinata pena di sorta, scusandole forse la nativa ignoranza, la condizione passiva, sottomessa alla volontà ed al capriccio degli altri e dei padroni specialmente.

---

(1) Vedi in appendice la provvisione suddetta.

Capitolo Terzo

Dei rapporti privati delle schiave coi loro possessori e del possibile miglioramento della loro condizione.

I.

Le parole dell'egregio erudito ultimamente riferite ci conducono logicamente a considerare sotto un nuovo aspetto la condizione delle schiave in Firenze. Egli è certo difatti che, per quanto riguarda i rapporti privati tra esse ed i loro possessori, la pratica applicazione degli immensi diritti, che le convenzioni contrattuali e le leggi accordavano ai proprietarii, dovea dipendere ed essere regolata sia dall'arbitrio (o, se più vuolsi, dalla maggiore o minore liberalità d'animo di questi) sia dall'indole morale, che le schiave rivelavano nel disimpegno degli uffici loro assegnati nell'interno della casa ove servivano. E quali erano questi uffici?

II.

Pur troppo la ragione principale della frequenza di queste sciagurate nelle città italiane era poco, anzi per nulla onesta; non deve credersi tuttavia che giungendo tra noi esse fossero dispensate dal prestar la loro opera nel disimpegno delle bisogna domestiche. Ancor fanciulline venivano difatti comperate dai ricchi mercanti e

borghesi fiorentini per servire come bambinaie, oppure come compagne di giuoco dei teneri bimbi. Così la Fiammetta Adimari scriveva allo sposo Filippo Strozzi il 28 Luglio 1469: « Io vi voglio avvisare, che quando « Alfonso si spopperà converrebbe avere una ischiavet- « ta, che lo guardassi tuttavia o veramente uno di questi « mori che tuttavia andasse in sua compagnia » (1), il qual uso ci potrebbe fors'anche spiegare il numero piuttosto grande di fanciulle dai 7 ai 12 anni, che trovammo importate a Firenze già nel secolo XIV. Dai ricordi dei discendenti di Guido dell'Antella apprendiamo che parecchie schiave furono da loro comperate per servire come nutrici e come balie, e che per lo stesso scopo furono poi da loro stessi cedute in affitto ad altri, dietro corrispettivo salario (2); e come tali ancora erano impiegate non solo nelle case private, ma negli istituti di beneficenza e negli ospedali. Così la schiava Catterina prestò per 15 anni l'opera sua all'Ospedale di S. Maria della Scala in Firenze nell'allattare bambini ed in altri moltissimi servigi, per ricompensa appunto dei quali veniva poi ridonata a libertà dal priore di detto ospe-

---

(1) *Lettere di una Gentildonna ecc.* Let. 71 a pag. 599.

(2) Vedi Archivio storico italiano (Vol. IV, Anno 1843, 15, 16, 17). Dalle stesse memorie che qui trascriviamo risulta però come queste schiave fossero salariate. Ecco due delle memorie le quali furono già pubblicate nell'Archivio S. I. — « Maddalena *schiava* venne a stare con noi per balia di Zanobi dì 13 Ottobre 1377. Dee avere l'anno fiorini 14. Anne avuto dì 9 — Chaterina *schiava* venne a stare con noi per balia di Zanobi di 26 di Gennaio 1377. Dee avere l'anno fiorini 15 e mezzo. Anne avuto dì 16 di Febbraio per comperare un paio di scarpette sol. 12. Partissi da noi Martedì di mattina dì 18 Maggio 1378. »

dale (1). Ma oltre questi servigi speciali, ad altri più strettamente attinentisi al governo della casa esse doveano senza dubbio prestarsi, come ce lo conferma anzitutto una lettera della Strozzi, che trascriviamo in parte, perchè ne possiamo arguire l'indole di questi servigi. « Io m'ho fatto pensiero, scriveva la saggia madre « al figlio Filippo in Napoli (2), togliendo donna, ci « sarebbe di bisogno d'una ischiava; che ho la *Mar-* « *gherita* che *no' m' è però riuscita una facciente per-* « *sona*, e quando ben fussi, n'aresti bisogno d' un'altro « messo, però che la Cateruccia non è da fare pen- « siero; che se voi avessi a stare costà, non si vuole « partire di quà per verun modo; e poi non è sana che « sempre si ramarica. I' no n' ho servigio, se none « dello andare un poco fuori; da quello in là non se « ne fa conto; *chè si sta in camera sua quando fila* « *per me e quando fa sue faccende, si che si può dire* « *che i' abbia una serva e non più al durare della* « *fatica*. E pertanto ti ricordo el bisogno; che avendo « attitudine avern' una, se ti pare, tu dia ordine d'averla: « qualche tartara di nazione, *che sono per durare fa-* « *tica vantaggiate e rustiche*. Le *rosse*, cioè quelle di « Rossia, *sono più gentili di compressione e più belle,* « ma a mio parere, sarebbono meglio tartare. Le *cir-* « *casse è forte sangue,* benchè tutte l'abbino questo. « I' te ne dò avviso del bisogno; fa ora che ti pare ».

Voleansi dunque schiave robuste, di forte sangue,

(1) Atto di manumissione 17 Febbraio 1462 (Archivio di Stato. Firenze. Prov. S. Maria Nuova). Ad esso dovremo più innanzi riferirci di nuovo.

(2) *Lettere di una gentildonna* ecc. Let. 13 Settembre 1465. pag. 474.

rustiche, e vantaggiate per durare fatica, capaci insomma di sostenere quei lavori più pesanti, che ad esse erano assai probabilmente destinati. E che, almeno nelle case dei più ricchi cittadini, le schiave dovessero attendere ai lavori più umili e più faticosi ci induce a crederlo la non dubbia differenza, che dovea intercedere tra le schiave e le fantesche; differenza, cui ci sembra accenni la Strozzi nella lettera dianzi riferita, e della quale troviamo chiara conferma negli statuti, nelle provvisioni, negli atti stessi notarili, dove è sempre fatta distinzione tra la *serva (schiava)* e la *fantesca (famula)*. Ora lo speciale trattamento consentito a quest' ultime dalle leggi, e pel quale erano collocate in una posizione migliore di quella delle schiave (1), non potrebbe provarci che anche nella natura dei loro servigi ci dovesse essere una sensibile differenza? Privi di esplicite attestazioni in proposito non osiamo af-

---

(1) Negli statuti di Firenze del 1415 (ediz. citata) gli ordinamenti *de famulis et famulabus* sono trattati e compendiati in apposita rubrica (Lib. IV, rub. 149. pag. 149). Ivi si stabiliva fra le altre cose, che *nullus famulus*, *famula*, *domicellus*, *alumna*, *cameriera*, *factor seu negotiatorum gestor et ragazzus* non potessero allontanarsi dal loro padrone prima del termine tra loro convenuto ; si fissava il salario che si spettava a ciascuno di tali domestici, oltre il vitto quotidiano, ordinandosi che nessuno dovesse fare di più di quello cui fosse tenuto. — Alla rubrica 15ª si fissavano anche le norme del vestire delle fantesche (famulae), vietandosi loro di portare vesti che toccassero terra (quae tangant terram). E di loro pure si parla nella rubrica 112ª (p. 318), nella quale si comminano le pene a chi recasse offesa al pudore e alla onestà delle fantesche, osservandosi che la pena comminata sarebbe stata nulla quando la fantesca avesse prestato il suo acconsentimento al reato.

fermarlo, ma ci limitiamo ad esporre la nostra congettura.

III.

Qualunque del resto fosse la natura degli uffici loro assegnati, una cosa ne sembra certa, ed è che nel disimpegno di essi, e nei conseguenti rapporti quotidiani colla famiglia dei padroni cui appartenevano, doveva ben chiaramente esplicarsi l'indole morale delle schiave, e che appunto ciò poteva modificare d'assai la loro condizione, anorma dei sentimenti che esse avrebbero destato nell'animo dei loro medesimi padroni. E però lo studio di questo punto, dell'indole cioè delle schiave, parci potrebbe gettare sulla loro condizione una viva luce. Se non che all'importanza dello studio parci pure corrisponda la difficoltà di compierlo, e ciò in buona parte per le attestazioni ora contraditorie, ora parziali, ora scarse, che ci vengono dai contemporanei.

Conosciamo già il pensiero del Sacchetti riguardo agli schiavi (1); non era certo molto diverso quello di un altro novelliere, benchè non fiorentino, vissuto nella prima metà del secolo XVI, quando proprio il traffico delle schiave volgeva al suo fine. Ricordando quanto scriveva il Petrarca sull'opportunità di sferzare i paggi dai 14 ai 15 anni e di mandar con Dio, e mai più non li ripigliare, quelli che non si volevano battere, il Bandello (2) osservava che « coi mori o schiavi

(1) V. Parte I, pag. 21.

(2) BANDELLO, Novelle, parte III, Nov. n 21

« comperati si dovea fare il medesimo, perciocchè « sono di pessima natura, » e soggiungeva poi in fine ad una sua novella le seguenti parole: « . . . . io « sarei di parere, che l'uomo non si servisse di simil « sorte di schiavi, perchè di rado si trovano fedeli e « tutti per l'ordinario sono pieni sempre di sudiciume, « mal netti e putono a tutte l'ore come caproni; ma « tutte queste cose sono nulla a par della ferma cru- « deltà, che in loro regna. » E per vero la novella, colla quale egli intendeva giustificare la sua opinione, poneva gli schiavi sotto una luce quanto mai fosca e trista!

E pur troppo, fra mezzo a queste due attestazioni cosí lontane fra loro per distanza di tempo, parecchie altre ce ne vengono dai contemporanei (1), per le quali gli schiavi non riacquistano, a vero dire, nulla sul- l'opinione così sfavorevole, che a loro riguardo nutrivano il Sacchetti ed il Bandello. Sfogliando i registri delle provvisioni dei priori e gli atti criminali del podestà e del capitano del popolo avemmo difatti sovente occasione di leggere condanne pronunciate contro schiave ora per gravi ingiurie fatte ai loro padroni,

(1) Trascriviamo qui la seguenre lettera che il notaio fiorentino Ser Iacopo Mazzei scriveva al Francesco Datini il 19 Giugno 1407. « Pregovi per amor di Dio, se taglio o modo ci è con vostro onore e molto volentieri con mio danno, se è bisogno, che quella *rea* e *trista*, che oggi mi disse uno che è quella uccise Simone sia *rivenduta e cacciata* e tengano una vecchia o uno fanciullo, che cuoca loro, si che per vostra bontà il mio e vostro figliuolo non abbi cagione di perdersi . . . . » (*Ser Lapo Mazzei — Letlere di un notaio ad un mercante*, pubblicate da C. Guasti. Firenze, Lemonier, 1880, Vol. II, pag. 86).

ora per furti ingenti, ora anche per qualche cosa di peggio (1), mentre da una rapida scorsa data ad alcuni registri dei sovrastanti alle Stinche ci risultò una lunga serie di schiave, le quali erano state incarcerate *ad petitionem possessoris* ora per una semplice ammenda, ora invece per essere bene custodite, talvolta anche per sentenza del podestà o del capitano condannantele inoltre ad una multa di parecchi fiorini, da convertirsi in caso di non pagamento nel taglio della mano destra (2). Nè certo le condanne erano sempre tanto miti, così da indur le schiave a non curarsene e a perseverare nel male; chè anzi talvolta raggiunsero tal grado di ferocia, da potersi benissimo paragonare con quelle inumane pronunciate a Genova e Venezia. Così, ad es. il 20 Agosto 1379, per sentenza del Capitano del Popolo veniva condotta su un carro per le pubbliche

(1) V. provvisioni già citate e provvisioni 30 Aprile 1453.

(2) Dal contenuto delle brevissime registrazioni segnate nei volumi da noi consultati (dall'anno 1368 al 1473) si può arguire con sicurezza, che la maggior parte delle schiave erano incarcerate in seguito a quell'articolo della provvisione del 1366, pel quale, come già si osservò, era concesso ai possessori di far rinchiudere nelle Stinche le schiave, finchè ad essi sembrasse opportuno. Generalmente difatti nelle registrazioni medesime era detto che le schiave erano *recomandate carceribus ad petitionem possessoris,* nonchè per condanna degli Otto di custodia e di balia, e che non si potevano *relaxare nisi vigore licentie habite a dicto possessore.* — La durata della loro prigionia variava dai 15 giorni ai tre mesi, dopo di che erano restituite ai possessori; spesso però la liberazione era vincolata alla condizione che la schiava avesse prima a restituire *res per eam furatas.* (Vedi registrazione dell'anno 1466, 12 Aprile e 25 Febbraio). — Di schiavi condotti dalle Stinche al supplizio trovammo un solo esempio. (Anno 1375, 18 Febbraio, Reg. n. 89, carte 120).

vie la schiava Lucia, la quale aveva avvelenato il suo padrone, e lungo il cammino le venivano attanagliate le carni con tanaglie roventi, finchè, giunta al luogo della giustizia, era poi abbruciata (1).

Ed alla severità della legge corrispondeva nell'interno della casa quella dei padroni, che fra i mezzi di correzione e di punizione, non si dimenticavano certo del bastone, nel maneggio del quale arnese si lasciavano forse trasportare sovente ad un rigore eccessivo, così da incuterne nelle schiave, una più che salutare paura (2). Malgrado ciò, malgrado questi frequenti esempi di severità e di terribili punizioni, di schiave tristi e disoneste, ed era del resto ben naturale, non dovette esser difetto anche in appresso, specialmente poi nel secolo XV, quando alla loro disonestà poteva essere benissimo eccitamento e scusa la maggiore corruzione della società medesima; sicchè non ci riesce punto sorprendente il ritratto che la Strozzi ci presenta di due schiave, sulle quali forse s'era fissato lo sguardo del figlio suo Filippo. « Di-
« cestimi, gli scriveva la buona madre, per la tua de'28 dı
« settembre, che t'era capitato una ischiava, che era qui

(1) Il fatto ci è ricordato dalla seguente memoria di un diarista anonimo « oggi a di 20 Agosto fu attanagliata una schiava in su un « carro, ch'aveva avvelenato uu Bologniese (suo padrone), che vendeva « la malvagia in Capaccia, ch'avea nome Bernardino di Dardo ch'avea « messo ariento solimato nel *critere* ». Notizie più diffuse in proposito ci sono fornite dalla sentenza del Capitano, la quale fu pubblicata dall'Egregio Sig. GHERARDI nel Vol. VI dei *Documenti di Storia Italiana per la Toscana e per l'Umbria.* (Firenze, Vieusseux, 1876 pag. 535 e 400) come illustrazione e conferma dell'asserzione del diarista.

(2) Vedi in proposito il Registro delle Provvisioni de' Consigli Maggiori dell'anno 1450, 20 Giugno.

« da Lionardo Vernacci e che l'aresti tolta, se non per
« rispetto della vecchia che tu hai en casa. A che ti dico,
« che non è pel fatto tuo, a mie' parere; che l'ha te-
« nuta la donna di Lionardo quattro o vero cinque anni,
« e *perchè non apparava ed era di mal sangue,* en modo
« che dubitavano non facessi qualche male a sè o ad
« altri, cavaronsela di casa, *ed era disonesta.* Venderolla
« 'Antonio della Luna; e poco vi stette, che non la vol-
« lono; e rimandorolla; sicchè l'hanno mandata di costà.
« La donna di Lionardo la teneva *per cucire* e non ha
« 'vuto el cervello a ciò; che s'ella fussi buona serva,
« l'are' tenuta per sè. Di' che n'hai una in casa, che fu
« di Filippo degli Albizzi. Cotesta *era tenuta dassai e sac-
« cente messo;* ma e' la venderono *perchè el' vino gli
« cominciava a far noia*, e *facevala istare molto allegra
« e poi non era onesta*; e avendo la moglie loro fanciulle,
« non la vollono en casa; lodavalla di *lealtà e di saper
« fare.* Ora fa' che ti pare . . . . i' t'ho detto quello
« ch' i' so (1) ».

IV.

Tuttavia sarebbe ingiusto il voler dedurre da tali attestazioni così sfavorevoli che tutte le schiave fossero ugualmente tristi e disoneste. In mezzo a costoro molte pure si dovevano trovare d'indole mite, zelanti nel disimpegno dei loro doveri, amorose coi padroni, nell'animo dei quali sapevano a volta a volta

(1) *Lettere di una gentildonna, ecc.* — Let. 58.ª, pag. 504.

destare dei sentimenti miti ed affettuosi a loro riguardo. E che coi loro vezzi e colla loro astuzia, sapessero pur acquistarsi anche una notevole influenza nella casa ove servivano, così da dar sovente scacco matto alle mogli legittime, ce lo prova il seguente sonetto di Antonio Pucci, scritto forse quando il Sacchetti esprimeva la sua opinione così contraria alle schiave:

Le schiave ànno vantaggio in ciascun atto
e sopra tutte l'altre buon partito,
chè s'alcuna dell'altre vuol marito
gliel conviene comp(e)rar secondo 'l patto.

La schiava comperata è innanzi tratto;
non à per matrimonio anello in dito,
ma ella appaga me' suo appetito
che la sua donna, a cui dà scacco matto.

Ver è che 'n casa dura più fatica,
com'è mestier da sera e da mattina
ma di vantaggio sua bocca notrica.

E se talvolta fa danno in cucina,
quasi non par ch'a lei si disdica
come farebbe a una fiorentina (1).

E, ad un secolo di distanza, ce lo confermano ancora alcune aperte allusioni, che quà e là trovansi nelle lettere della Strozzi. Il 22 Marzo 1463 ella scriveva al suo Filippo « .... Di Tommaso Lottieri, mi disse Giovanni che a lui l'aveva detto, e che si lodava così di te; e che tu avevi *una schiava che sapeva così ben fare e ne disse molto bene;* e del desinare che tu gli avevi

---

(1) Antonio Pucci (Ms. Magliab. C. VII, N. 1145 a c. 88 [a]) — Devo la notizia di questo sonetto alla squisita cortesia dell'egregio Sig. Morpurgo.

fatto .... » Un anno dopo (7 Aprile 1464) gli parla ancora della Marina, cui accennava nella lettera succitata: « Avete costì Andrea .... e massimo Tommaso Ginori, che venne el dì della pasqua, e me n' ha detto molte cose .... *e così della Marina, dei vezzi che ella ti fa;* .... e, ancora ad un anno di distanza, con un accento piuttosto ironico: « .... Manda' vi gli sciugatoi .... fatene masserizia, che non si perdino; che *madama Marina* no gli mandi a male » (1). Avea dunque saputo la saggia schiava sorgere dal suo basso stato e tanto ascendente acquistarsi sull'animo dello Strozzi! E questi nel suo testamento (2) si ricordò di essa: difatti, oltre ridonarle la libertà, fece precetto agli esecutori testamentarii, che per le *sue buone fatiche et buoni portamenti* le usassero quella discrezione, che fosse loro sembrata migliore.

Ed è appunto dai testamenti e dagli atti di manumissione che ci vengono fornite le maggiori e più importanti prove del nostro asserto; è da essi che noi apprendiamo come, se la generosità dei padroni rendeva possibile non solo un miglioramento nella condizione delle schiave ma anche il riacquisto della libertà, questo stesso sentimento però fosse per lo più destato nell'animo loro dalla diligenza, dallo zelo e dall'amore con cui molte schiave disimpegnavano gli offici loro.

---

(1) « Accenna alla schiava che era ai servigi, o, come dicevano, *al governo degli Strozzi in Napoli* » — Così il Guasti nelle sue note alle lettere della Strozzi (V. le lettere riferite nell'*Op. citata* a pag. 274, 280, 422).

(2) V. più innanzi riferiti alcuni brani del testamento.

A proposito dei testamenti il Bongi notò che si può tener per regola costante che « venendo a morte, i pa-
« droni sempre le dichiarassero libere per rimedio del-
« l'anima, come sempre destinavano una porzione dei
« loro beni a luoghi religiosi ed agli spedali. » — Forse questa generosa consuetudine non era tanto frequente e generale come il Bongi credette (1); ma certo pensiamo si possa egualmente asserire che il dono della libertà era accompagnato o da qualche ricordo affettuoso (2) o da qualche legato. Così, per citare alcuni esempi, Francesco Davanzi, mentre con testamento proscioglieva da ogni vincolo servile la sua schiava Nastasia, lasciavale pure *iure legati* un letto con tutti i relativi arredi, ed una somma di 50 fiorini, obbligando gli eredi a comperarle con qnesta una casa, ove libera potesse trascorrere il resto della sua vita (3); ugualmente generosa era stata nel suo testamento Donna Zenobia Corini, la

(1) Fondiamo il nostro dubbio su ciò, che in molti testamenti da noi letti non trovammo cenno alcuno di schiave affrancate.

(2) Vedi in proposito il testamento dell'Alessandra Strozzi e di Matteo Strozzi (*Lettere di una gentildonna* ecc. pag. 192 e 611). — Se ne può avere anche un cenno dall'esame delle elemosine fatte alle cameriere ed alle schiave dci. Cosimo de' Medici (Vedi FABRONI. *Magni Cosmi Medicei Vita*, Pisis, 1789: pag. 255 e seg.)

(3) « . . . . voluit, iussit et mandavit sibi dari ab infrascriptis . . . .
« usum sui dei testatoris lectum situm in anticamera . . . . cum saccone
« et materassis et cum omnibus piumaciis et suis pulvinaribus et cul-
« tricem subtilem et cultronem ad ipsum lectum usitatam. Et ultra pre-
« dictas legavit eidem Nastasie florenos 50 boni auri et mandavit quod
« ematur . . . . (*sic*) unam domum pro ipsius Nastasie habitatione et in
« qua habitet ut libera persona et de qua domo possit facere voluntatem
« suam » (Testamento 10 aprile 1408. Archivio di Stato. Firenze. Prov. S. Vincenzo da Prato).

quale, oltre la libertà, avea lasciato alla sua schiava Giuliana tutti i panni *lanos et linos* da questa usati e quattro stiora di terreno *vel* . . . . (?) *aratorum, vitatorum et arboratorum*, di cui potesse godere l'usufrutto per tutto il tempo della sua vita (1). E più generoso ancora si dimostrò Francesco Datini di Prato. Avea questi avuta dalla schiava Lucia (2) una figlia, di nome Ginevra. Or bene, egli la fece bensì consegnare in segreto all'ospedale di Santa Maria Nuova, ma cresciuta in età, la fece educare e maritolla poi con un buon giovane fra grandi e generali allegrezze, alle quali non si sottrasse nemmeno la moglie legittima del Datini. Ma mentre questi adempieva così affettuosamente (3) ai doveri paterni, non dimenticavasi della schiava Lucia, alla quale non solo procurò un marito, ma, morendo, lasciò duecento lire per tutto il tempo della vita di lei e dei suoi figli (4). Ricorderemo infine il testamento di

---

(1) Vedi testamento 1450, 28 Giugno (Archivio di Stato. Firenze. Prov. Riformagioni).

(2) Prima della Lucia il Datini avea avuto delle altre schiave. Il Guasti, nelle note alle *Lettere di un Notaro ad un mercante fiorentino* ricorda come al servizio dello stesso Datini si trovassero prima una Bartolomea di 35 anni e una fante, di anni 12; poi, nel 1393, una fante Piera di 50 anni ed insieme la suddetta Lucia di anni 20.

(3) Vedi in proposito nell'*op. succit.* le lettere a pag. 65, 77, 127, 191, 192 del. Vol. II, ed il testamento dello stesso Datini riguardo alla Ginevra riportato dal Guasti in nota a pag. 353 vol. I.

(4) « Ancora lasciò, per l'amor di Dio, a suora Lucia per adietro sua serva, maritata a Nanni di Martino Pagni del Palco, lire dugento, le quali volle ritornare al Ceppo suo reda infrascritto dopo la morte della detta donna e del detto suo marito e dei loro figliuoli, vogliendo che il detto marito e detti loro figliuoli, se sopravvisseno a lei godano il detto lascio, si che dopo la morte di lui e de' figliuoli ritorni come di sopra.

Filippo Strozzi, il quale nel ridonare la libertà alla Marina pensò pure al suo schiavo nero Giovanni, cui volle fosse vestito di panno nero grosso, secondo gli altri servitori, che di più gli fossero consegnate lire venticinque e che fosse libero e cittadino romano (1).

Non sempre però la liberazione della schiava susseguiva immediatamente alla morte del testatore, ma spesso invece era differita di qualche tempo; chè tale appunto era la condizione posta dal testatore all'affrancamento di essa. Così il fiorentino Giovanni del fu Diotisalvi Negri liberava con testamento del 1370, 8 Marzo, (2) la sua schiava e lasciavale anche un dono di 50 libre sui suoi beni, purchè però essa servisse ancora per 5 anni alla di lui sorella o a coloro cui questa l'avesse ceduta.

V.

Frequenti al pari dei testamenti erano gli atti di manumissione, i quali assumono per noi anche un' im-

---

E liberando il detto suo marito di tutto quello a che al detto testamento in alcun modo fosse tenuto. » (Ultimo testamento di Francesco Datini. *Op. cit.* Vol. II pag. 278)

(1) Vedi il testamento dello Strozzi stampato nelle opere seguenti: GAHYE. *Carteggio di artisti* del secolo XIV, XV, XVI (Tom. I pag. 360. Firenze, Giuseppe Molini, 1839). — CANTÙ. *Storia Universale* (Tom. VI 285) NICCOLINI. *Filippo Strozzi*, Tragedia (Appendice).

(2) V. testamento 1370 8 Marzo (Archivio di Stato. Prov. R. acquisto. Strozzione-Uguccioni). Analoghe disposizioni sono contenute nei testamenti di Lucca del fu Sera cittadino e mercante fiorentino (1425, 4 Novembre. Ar. S. F. Prov. Colleg. Orsanmichele) e di Nicola olim Monis Guidi (1379, 23 settembre. Ar. S. Fr. Registro 462. Quartiere S. Maria Novella).

portanza maggiore, non rivestendo essi quel carattere di morale coazione, sotto alla quale sia per il pensiero della morte, sia per la paura della vita futura, sia per il rimorso medesimo di aver troppo offeso Dio, dovevano forse ben sovente trovarsi i testatori. Gli atti di manumissione erano estesi con notevole vigore di parole e con aperte proteste contro la schiavitù, contro la quale si invocava il diritto di natura ed il nome grande della cittadinanza romana. Con la solenne apostrofe *esto civis romana* la schiava era finalmente riconosciuta libera; essa veniva quindi restituita a quel *iuri primerio secundum quod omnes homines liberi mascebantur*, agli *antiquis natalibus et priscae ingenuitati;* e le venivano trasferiti tutti quei diritti, che appartenevano ad un libero cittadino romano *et sui iuris*. Pertanto le era data facoltà di vendere, donare, stipular contratti, star in giudizio *et omnia et singula alia facere et exercere libere quae quilibet ingennus romanus iuris et libero homo pater familias et sui iuris facere potest* (1).

---

(1) Queste formole notarili trovansi raccolte nella loro dizione più generale e più completa nel *formularium florentinum modernum et universale diversorum contractuum emendatum per eximium legum doctorem florentinum Dominum....* (Riccardiana, Libri rari 444 a c. 87-88) e sono poi ripetute con alcune varianti nei diversi atti notarili. Consulta in proposito l'atto rogato in Siena il 10 aprile 1461 e quello in Firenze 6 aprile 1457 (R. Archivio di Stato. Prov. Baldovinetti), nei quali sono pure indicate le opere servili consistenti alcune *in faciendo ut in esurgendo, salutando et similium* . . . . e quelle che *consistunt in non faciendo ut puta de non vocando in ius manumissionem venia non petita ecc.* . . . . Che poi le schiave affrancate entrassero difatti nel pieno possesso dei diritti dei liberi cittadini ce lo prova, fra gli altri numerosissimi, l'atto

A queste solenni dichiarazioni accompagnate quasi sempre dal ricordo dell'amore, della fedeltà e della diligenza dimostrata ne' suoi servigi dalla schiava liberata, altre poi se ne aggiungevano determinate da circostanze speciali. Notevole ci sembra in proposito l'atto, con cui donna Costanza de' Cavalcanti liberava la schiava ereditata dal figlio Iacopo. Indotto *dall'amore, dalla sollecitudine e dalla fedeltà,* con la quale la schiava stessa avea servito *famulando dicto Nicolaum dictamque d. Costàntiam et totam familiam ipsius Nicolai*, questi avea stabilito di liberarla; ma colpito dalla peste, e morto senza aver tempo e modo di provvedere alle cose sue la schiava rimase presso la madre di lui servendola *fideliter et solliciter* ancora per nove anni; nel qual frattempo donna Costanza, tanto per seguire l'uso comune, credè bene di trarre un doppio vantaggio dall'opera della schiava, dandola per 4 anni in affitto ad alcuni cittadini fiorentini, e ricevendone in compenso la somma di trentacinque fiorini d'oro. Mossa finalmente da carità e volendo adempiere al desiderio del figlio, con atto notarile dell'11 Ottobre 1456 liberava la detta schiava *genuflexam petentem et hoptantem,* conferendole tutti i diritti, che come libera e cittadina romana le spettavano, obbligandosi di più ad una multa di cinquecento fiorini d'oro, alla rifusione dei danni ed alle spese della lite qualora contravenisse ad alcuno dei patti

---

notarile, col quale era venduta dalle monache di S. Salvatore una casa a Marta *circassa già schiava*, al presente libera, la quale acquistava per sè ed i suoi eredi. (Atto not. 1469, 19 aprile. Archivio di Stato Fir. Prov. Santa Maria Nuova).

stabiliti (1). Quella di donna Costanza era stata una carità un po' tarda, ed anche, se vuolsi, abbastanza interessata; certo più generosi si dimostrarono altri cittadini, tra i quali Francesco del Sera, che avendo ereditato dal padre una schiava, non solo le ridonò la libertà, ma le concesse *totum suum peculium a ractione domini separatum* (2).

Accadeva però sovente che i sentimenti di generosità dei possessori si attuassero solo per metà, e che la liberazione delle schiave fosse vincolata a parecchie condizioni, le quali per lo più consistevano nell'obbligo che quelle si assumevano di prestar gratuitamente i loro servigi per un certo spazio di tempo. Così i fratelli Francesco e Roberto ... (?) liberavano la loro schiava Maddalena col patto che essa li dovesse servire *bene et diligenter* per sei anni a datare dal giorno della sua liberazione *sine aliquo pretio persolvendo sibi* (3). Più gravose però erano le condizioni imposte a quella schiava Catterina, la quale per lo spazio di ben 12 anni avea servito nell'Ospedale di Santa Maria della Scala (4). Valendosi della facoltà concessagli dal Rettore generale dell'Ordine

---

(1) Atto notarile rogato in Firenze dal notaro Filippo Monteraspolo (Archivio di Stato. Prov. S. Matteo).

(2) .... « Franciscus .... dicens et asserens Caterinam de ....
« (*sic*) detta Caterina la giovane, fuisse et esse suam servam vigore
« hereditatis patris sui et vigore laudi lati inter dictum franciscum
« et Johannem eius fratrem » (Atto notarile 22 Dicembre 1450. S. Maria Nova — Archivio di stato).

(3) Atto notarile 1482 9 Dicembre. (Prov. San Domenico del Maglio. Archivio di Stato. Firenze)

(4) Vedi retro pag. 72.

di prendere da lei (1) quell'obbligo e promessa, che più gli fosse sembrata *humana et di buona volontà,* (2) il priore dell'ospedale, Baroncello Baroncelli, poneva alla liberazione dal vincolo servile la condizione che ella lo dovesse servire gratuitamente fino alla di lui morte e in qualunque luogo egli fosse per recarsi. Pentito poi forse di questa soverchia pretesa, la quale avrebbe reso nullo il beneficio della liberazione, quattro anni appresso con altro atto notarile donavale senz' alcun altro vincolo, la libertà, e ciò *gratitudinis causa quia per tempus quindecim annorum et ultra dicta Caterina bene, fideliter et legaliter et cum magna honestate deservivit* (eum)....; chè anzi le lasciava l'uso di tutte le vesti ad *eius usum et pro eius persona destinatas tam lini quam lane cuiuscumque qualitatis et conditionis....* di cui egli coi frutti e coi redditi dei propri beni l'avea provveduta.

Colle schiave si liberavano anche i figli; non sempre però accadeva che si liberassero coi figli anche le

(1) La lettera di autorizzazione è integralmente trascritta nell'atto notarile, col quale il priore dello Spedale libera Caterina dal vincolo servile. Ne riportiamo il brano più importante: « . . . . Noi Niccolò Riconci, rettore dello Spedale di S. Maria della Scala e dei suoi membri concediamo licenza e auctorità a voi frate Baroncello Baroncelli priore per noi dello spedale della Scala di Firenze di potere franchare e liberare aogni vostra posta et voluntà la Chaterina serva e schiava di casa del detto spedale la quale fu comperata da Simone Capponi e a lattati fanciulli e servito la casa dalora inqua secondo sentiamo fedelmente e bene e anchora per buona disposizione per l'avenire quando rimangha franca e però siamo contenti e diamo libertà di fare chome . . . . pigliando dalei quell'obbligo o promessa che vi parrà e piacerà che sia humana e di buona volontà ». (Atto notarile 17 Febbraio 1462. Prov. S. Maria Nova. Archivio di Stato).

(2) Atto notarile 1466, 3 Dicembre (S. Maria Nova id. id.).

madri, per quanto ciò sembri ripugnare alla ragione ed all'affetto. Di ciò il Bongi addusse un esempio, ed una prova la rechiamo noi pure, desumendola da un decreto col quale si legittimava il figlio nato da una schiava. Certo Antonio Guicciozzi de' Ricci di Firenze durante il matrimonio con certa Laudomina, alla quale si professava sempre legato da vivo affetto, aveva avuto un figlio dalla schiava Caterina. Trovandosi senza figli legittimi e senza parenti molto prossimi, e desiderando che dei suoi beni divenisse possessore il figlio stesso Giovanni, ne chiese la legittimazione all'Arcivescovo di Firenze; il quale valendosi della facoltà per ciò concessagli dall' Imperatore Carlo IV, con decreto del 10 Settembre 1456 proscioglieva il fanciullo da qualunque peccato originale e lo ammetteva al pieno godimento di tutti i diritti propri dei figli legittimi. La sorte del figlio era così assicurata. Ma la madre rimase schiava e fu allontanata per di più immediatamente dal figlio suo. Ce lo attestano le parole del decreto *et olim hodie serva seu mancipia seu sclava,* colle quali dessa è sempre chiamata, ed il seguente periodo: « .... Et quod tunc temporis dicte conceptionis et nati-
« vitatis ipsius Iohannis dictus Antonius predictam Cate-
« rinam retinuit in domo ipsius proprie habitationis una
« cum dicta Laudomina uxore predicti Antonii, licet hodie
« et a tempore nativitatis ipsius Iohannis *dicta Chate-*
« *rina non habitaverit nec habitet in domo ipsius An-*
« *tonii* (1). » Più generoso certamente erasi dimostrato

(1) V. pergamena 6 Settembre 1456. Prov. Archivio generale. Archivio di Stato. Firenze. (L'Arcivescovo che emanò il decreto è pater Antonius

colla madre del proprio figlio il fiorentino Nicoli Giovanni abitante in Maiorca, il quale nel liberare la propria schiava Calì la sottoponeva all'obbligo di allattare per due anni e mezzo *bene et legaliter et proficue et amorose* il figlio comune Vittore, e di non darsi per quel tempo ad alcun altro uomo; condizioni che la schiava dichiarava di accettare e prometteva di adempiere scrupolosamente (1).

Dalle cose fin quì esposte, dalle attestazioni che ci vengono dai contemporanei e dagli atti ufficiali parci dunque risulti provato quanto dianzi asserimmo così sull'indole morale come sul possibile miglioramento della condizione delle schiave. Per certo nell'abdicare dai loro immensi diritti i possessori doveano obbedire ad un sentimento di generosità e di gentilezza d'animo; ma sarebbe ingiusto il non riconoscere che questo sentimento dovea pure trovare un vivo e continuo eccitamento nella condotta morale di molte delle schiave stesse. Qualunque del resto fosse la causa délla liberazione loro, fosse essa completa o condizionata, fosse dettata dalla liberalità del padrone, o dall'indole mite ed affettuosa della schiava, o dall'interesse pecuniario (2),

---

dei et apost. sedis gratia. Archiepiscopus Flor. et sacri romani Imperii princeps).

(1) Atto 21 Giugno 1409. Prov. Gesuiti di Firenze. Archivio di Stato id.

(2) Nel formulario fiorentino già citato sono indicate le formole, secondo le quali doveansi stipular in questo caso gli atti di manumissione. Di questi noi non trovammo esempi diretti; citeremo però un atto, dal quale parci la cosa possa essere provata benissimo. Certo Pietro Ricomero di Barcellona vincolava la liberazione del suo schiavo Bartolommeo, saraceno, poco prima comperato, alla condizione che

una cosa ne par di potere con tutta sicurezza affermare, ed è che una via abbastanza larga era aperta alle schiave per redimersi da quella abbiezione, cui in ispecial modo la corruzione dei costumi sociali le aveva condannate.

Capitolo Quarto

Dell'estensione e della cessazione del traffico delle schiave

I.

Uccida la contina
que' che 'n Firenze prima le condusse
chè si può dir che la città distrusse.

Con questa invettiva chiudeva Antonio Pucci quel sonetto, dianzi riferito, nel quale additava a suoi concittadini il vantaggio che le schiave aveano sulle mogli nell'interno della casa. E davvero che guardandosi attorno ed osservando il larghissimo uso che già ai suoi tempi si faceva in Firenze delle schiave, il buon campanaro avea ben ragione di imprecare a chi primo

---

questi lo dovesse servire ancora per 5 anni. Se però, soggiungeva, « tu « infra dictum tempus mihi vel meis trades et dabis quadraginta flo- « renos auri darago (?) Illo tunc incontinenti possis a me reccdere et « ire ubicumque volueris ad tue libitum voluntatis. Et si predictam « quantitatem mihi adsolvendi cessaveris debeas mihi servire per to- « tum dictum tempus dictorum quinque annorum » (Atto 2 Giugno 1400 — R. Archivio di Stato di Firenze — Prov. Ceppi di Prato).

le avea introdotte in città; perocchè, se esagerata e preconcetta ci parve l'opinione di alcuni contemporanei sull'indole prava di quelle sciagurate, noi crediamo pur fermamente che alla corruzione dei costumi ed alla disorganizzazione della famiglia, delle quali la loro presenza in città era un risultato naturale, abbiano le schiave recato del pari un largo contributo. Pur troppo fu una tabe codesta che intaccò tutte le famiglie e tutti i ceti della cittadinanza. Sfogliando difatti il registro degli schiavi ed esaminando gli atti notarili di compra-vendita noi trovammo ricordati come proprietarii ed acquirenti di schiave i nomi di cittadini appartenenti alle famiglie più cospicue per censo, per nobiltà di natali, per importanza politica e storica, quali gli Adimari, i Cavalcanti, gli Strozzi, gli Alberti, i Compagni, i Medici (1) gli Albizzi, gli Alamanni, gli Ubaldini, i Pucci, i Machiavelli, i Sacchetti, i Guidi, i Benvenuti, i Velluti ecc. ecc. come vedemmo pure sacerdoti, (2) notai (questi in maggior numero), medici, *campsores*, speziali, lanaiuoli, armaiuoli, ritaglia-

(1) Abbiamo altrove fatto cenno delle elemosine fatte a parecchie schiave di Cosimo de' Medici dopo la costui morte, e delle parecchie compere di schiave fatte da Cosimo ed Averardo de' Medici. Ecco che cosa scriveva in proposito il Fabroni. « Erat ex familia Carolus — (parroco poi a Prato, se non ci sbagliamo) — quem ex serva (et mos tunc erat primariis viris servas quas non parvo emebant, in familia habere) gennuerat Cosmus, dum voluptas sicut labes quaedam eius primariam adolescentiam paullisper foedavit (*Op. cit.* pag. 130).

(2) La partecipazione di un gran numero di preti e di notai a cosiffatto traffico parve anche al Molmenti un fenomeno abbastanza degno di nota (V. MOLMENTI. *La Storia di Venezia nella vita privata.* Torino, 1880. Cap. XIII pag. 321 e segg.).

tori, sensali, mercanti grassi e piccoli prendere parte con uguale facilità, con uguale interesse a questo traffico, che alla loro vita molle e corrotta tornava pure di così gran soddisfazione. E ciò non accadeva solo nell'ultimo trentennio del secolo XIV, nel momento quindi della massima affluenza di schiave, ma anche molto più tardi e fin dopo la metà del secolo XV, quando già tale affluenza era scemata, chè alla succeduta scarsità di schiave non corrispose pur troppo una maggiore continenza da parte dei cittadini. Noi riferimmo altrove le misure successivamente prese dalla repubblica per reprimere abusi gravissimi, dipendenti più che dalle schiave, dalla licenza dei cittadini, e notammo anche come siffatti abusi non cominciassero a scemare che dopo la ferrea legge del 1452. Pure, anche dopo questo tempo, leggendo le lettere della Strozzi (1) si scorge come durasse sempre vivo l'uso delle schiave, ed i cittadini si lasciassero facilmente ammagliare da esse, che « coi loro vezzi e col fascino di una rozza beltà », nota il Guasti (2) si vendicavano del loro servaggio (3).

---

(1) V. la lettera del 27 Luglio 1459 a Filippo (*Op. cit.* pag. 169) la quale finisce colle parole . . . . « *arete faccenda tra le schiave e famigli* . . . » e quella del 13 Settembre 1465 .... E se per essere tenuto buono cristiano non hai tenuto di *quelle* [sottintendi donne, *per lo più schiave*, nota il Guasti] che aresti potuto tenere che te n'arebbero fatto, potrebbe essere che si, e anche che arebbero disfatto quello che è fatto. Non si può se non è lodare l'esser buono cristiano, per l'anima e pel corpo, ed è onore e buona fama alle genti del mondo.... Giovanni Francesco tiene una bella vita e sta in casa con più di 50 bocche tra *fattori e schiavi e schiave*....

(2) Guasti proemio dell'*op. cit.* Lettere di una Gentildonna ec.

(3) V. in proposito la lettera di Ser Jacopo Mazzei a Fancesco Datini 17 Giugno 1407 (*Lettere di un notaio ecc.* pag. 86 vol. II.

Ora quale perturbamento morale tutto ciò dovesse portare con sè, quale seria e persistente minaccia ciò fosse ad una migliore costituzione della famiglia, non è chi nol vegga. « Come difatti, osserva giustamente « il Lazzari (1) supporre la concordia coniugale sotto « un tetto, che accoglieva mogli e concubine, figliuoli « nati da legittimo connubio e figliuoli generati da « tartare e da circasse? »

Tuttavia quanto più il secolo XV volgeva al suo termine, tanto più l'influenza nefasta del traffico doveva scemare, chè al freno posto colle leggi al mal costume si accompagnava la lenta ma progressiva diminuzione del numero delle sehiave importate in Firenze. E mentre nel 1459 il Senato di Venezia si lamentava del diminuito numero delle schiave (2), a Firenze i consoli del mare con provvisione del 21 Luglio 1460 (3) vietavano alle navi, le quali facevano viaggio per Levante, di portare in Firenze alcuna schiava femmina sotto pena di fiorini 100 a chiunque contravvenisse al divieto « et per qualunque testa di femmina che menasse ». Con ciò certo il traffico delle schiave non dovette immediatamente cessare; e quindi se sul volgere del 400 cominciarono, secondo quanto scrive il Bongi, a farsi rarissime le donne tartare, comparvero però alquanto più frequenti del solito le donne serbe, le bulgare, le greche, le albanesi. E traccie di schiave orientali do-

(1) Lazzari *Op. cit.*

(2) Lazzari. *Op. cit.*

(3) La provvisione medesima trovasi fra i documenti pubblicati dal Müller nell'op. citata *Documenti ecc.* a pag. 295.

vettero senza dubbio trovarsi anche a Firenze per tutto il secolo XVI ed il principio del seguente; lo asserì giustamente il Pardessus, desumendolo da uno statuto fiorentino del 15 Giugno 1526, con cui li spettabili offiziali della sicurtà escludevano insieme ad altre merci gli schiavi da quelle mercanzie, per le quali potevasi far sicurtà senza esprimere la specie di quelle (1), e ci risulta da alcuni documenti del 1618 relativi al preteso battesimo di una schiava (2).

Ma certo più copiose attestazioni in proposito ci potrebbero essere fornite dalle commedie toscane del secolo XVI. È un campo codesto dove, osservò lo Zamboni, ci sarebbe non da mietere a piene mani, ma addirittura da menar la falce (3). Avendo limitato le nostre ricerche al secolo XV, non ci azzardammo per vero a penetrare in esso, sicchè lungi dal menar la falce, ci astenemmo anche dal cogliere il più piccolo stelo. Crediamo tuttavia noi pure che nelle parole ora ricordate dello Zamboni si racchiuda una gran parte di vero; perocchè è certo che, come i pittori della scuola veneta nelle stoffe e nelle foggie delle vesti delle spose alle

(1) Pardessus. *Collection des loix maritimes*, Tom. IV pag. 436.

(2) I documenti cui accenniamo contengono le dichiarazioni di cittadini pisani ebrei i quali attestano che certo Zaccaria ebreo era possessore di *una schiava negra* di 16 anni da lui fuggita, del Piovano del Duomo di Livorno, il quale nega che sia stata mai battezzata una schiava negra dall'anno 1614 fino al mese di ottobre, e finalmente il *costituto* della schiava stessa fuggitiva dinanzi al Rappresentante dell'Arcivescovo di Pisa: costituto, di cui crediamo opportuno trascrivere in appendice qualche brano per quanto i documenti medesimi si riferiscano non a Firenze ma a Pisa.

(3) Zamboni. *Op. cit.* pag. 242.

nozze di Cana copiavano gli abiti delle gentildonne veneziane, così la commedia del Rinascimento imitando quella latina non parlava nè pensava molto diverso dalla gente del 500 (1).

Or bene nelle commedie del 500 appunto non solo sono fatte aperte allusioni agli schiavi, ma, secondo lo Zamboni, questi ne sarebbero addirittura personaggi obbligati; onde si comprende facilmente quanta luce ci potrebbe venire dalla lettura di esse sia riguardo alle condizioni degli schiavi nel secolo XVI, sia riguardo alle ultime traccie ed al carattere della schiavitù in questo secolo; nel corso del quale e pel miglioramento sensibile avvenuto nei costumi, e per la ricostruzione e per la riorganizzazione della famiglia già bene avviatasi nel principio di esso, la schiavitù, o per meglio dire il traffico delle schiave, perduta la sua ragione di essere dovette naturalmente a poco a poco scomparire lasciando il posto alla servitù libera del domestico.

Giunti così alla fine delle nostre ricerche, ne sia lecito, prima di congedarci dal cortese lettore, riassumere in poche parole quanto siamo venuti fin qui esponendo.

Che il traffico delle schiave orientali non fosse solo l'effetto del vuoto lasciato in Firenze dalla morìa del 1348, ma piuttosto la conseguenza di un complesso di fatti,

(1) V. in proposito lo studio dell'Agresti. *La commedia italiana nel secolo XVI.* (Napoli, Stamperia dell'Università 1871) passim.

che già prima si erano cominciati a svolgere in seno alla società, crediamo di averlo dimostrato nella prima parte del nostro studio. Ciò posto, si comprende facilmente come quelli stessi fatti, che aveano contribuito a far risorgere la schiavitù in Firenze dopo la legge del 1289, dovessero pure concorrere nel fissare il carattere peculiare della nuova forma assunta dalla schiavitù nei secoli XIV e XV, come quindi l'indole e le vicende del traffico delle schiave ci apparissero soggette all'azione ora dello spirito di speculazione commerciale, ora della pubblica e privata immoralità, ora dei pregiudizi civili e religiosi del tempo, ora infine all'influenza che le stesse ultime traccie della servitù della gleba doveano tuttavia esercitare sugli animi dei cittadini.

Ed è perciò appunto che ci spieghiamo come fin dal momento della loro compera le schiave fossero trattate come una merce qualunque, e fossero quindi soggette a tutte le possibili operazioni commerciali; come i contemporanei talora avessero verso di esse sentimenti di profondo disprezzo o di odio, e talora spingessero questi sentimenti fino a confondere le schiave con le streghe e le maliarde; come la legislazione, mentre da una parte con sottili, sofistiche e scolastiche distinzioni mirava a togliere ai cittadini ogni scrupolo, ed ogni dubbio sui limiti dell'efficacia morale e giuridica del battesimo impartito a quelle poverette, dall'altra coi suoi provvedimenti si dimostrasse seriamente preoccupata delle funeste conseguenze, che dovea necessariamente portare con sè la presenza di fanciulle straniere, per quanto di aspetto poco o nulla seducente,

cresciute nel vizio, non educate ad alcun sentimento morale, di continuo abusate dai padroni e sempre esposte alle seduzioni di cittadini corrotti. Di qui pertanto gli immensi diritti concessi ai padroni e le pene severe minacciate ed inflitte ai perturbatori degli altrui diritti, nonchè alle stesse schiave colpevoli.

Da tutto ciò dovea pure naturalmente conseguire che la condizione giuridica e morale delle schiave ci si presentasse abbastanza triste. Tuttavia noi vedemmo, fidati alla scorta dei documenti ufficiali e delle attestazioni dei contemporanei, come essa fosse capace di sensibili miglioramenti, e come le schiave potessero rialzarsi dalla loro abbiezione e riacquistare la libertà da tanto tempo perduta.

Che se col pensiero si ricorre anche per un' istante alla condizione degli schiavi domestici dell'antichità, all'orrendo strazio che di loro si faceva dai popoli allora più civili e più colti; se si ricorda la condizione dei servi della gleba e di quelli domestici nei primi secoli del M. E., e se si riconnette poi l'una e l'altra con quella serbata alle schiave nell'epoca del Rinascimento, appare tosto come la sorte di quest' ultime fosse assai migliore, e si può ben concludere che, malgrado la sua grande estensione, la schiavitù nel secolo XIV e XV ebbe un carattere tale di relativa mitezza, per cui furono in qualche modo mitigati il danno e l'offesa che dal risorgere di quest'istitusione ricevettero la pubblica e privata moralità e la dignità stessa umana. Negli atti officiali d'ogni specie, nelle opinioni dei giureconsulti, dei letterati e dei teologi noi vedemmo

per vero rivivere i principii dell'antico giure romano, ma notammo anche come questi principii, come queste tradizioni classiche, che non si erano spente mai e che nel rinascimento di tutta l'antichità dovevano pure farsi più vive, trovassero poi nella pratica applicazione dei limiti grandissimi, imposti dallo spirito dei tempi, ben diversi da quelli dell'antichità.

Che se poi restringiamo le nostre osservazioni a Firenze in confronto con quelle città, nelle quali fu pure praticato il commercio delle schiave orientali, crediamo che dalle ricerche compiute e dai fatti stabiliti si possa concludere, che, se il carattere generale di questo commercio fu uguale in quasi tutte le città italiane, tuttavia a Firenze la condizione delle schiave fu alquanto migliore che altrove; mentre la repubblica colle sue provvisioni si dimostrò assai più severa contro i licenziosi cittadini, che non contro le schiave, alle quali non ci accadde di vedere troppo di sovente inflitte delle condanne che ripugnassero troppo a quei sentimenti di squisita gentilezza e mitezza d'animo, che sono pure pregio e vanto di quella gloriosa città.

APPENDICE

APPENDICE

(Trascriviamo qui alcuni dei documenti consultati ed altrove citati)

I.

Ricordi di compera di alcune schiave (Dal Memoriale del Baldovinetti. Cod. Cart. Magliabec.)

(Carta 25. Anno 1376). Richordanza chedi 7 di magio ano detto chomperai una schiava fl. XXXV daBartolomeo del figlio davinegia la quale schiava aviea nome tiratea overo doratea tartara da Rossia giovane di XVIII anni o più fu il sensale cieci disse la charta fl. XXV per la gabella, costomi tralacarta e senseria e gabella fr. 1 chostomi vestirla che lebbi quasi ingnuda da fior. IIII monta in tutto f. XL doro. Carta per mano diser Albizo delmastro simbaldo . . . . . (?) paghai la detta ghabella adi XIII digiugno era chamarlingho aichontratti piero borsi alquale vidimettere alibro suo a ca. 156 . . . .

Vende' ladetta schiava 1379 adi . . . . disetebre auno pisano fio. 36.

(Anno 1380 carta 32). Richordanza chedi XXVIII dinovembre año detto chomperai una schiava fior. quaranta cinque doro eda nome domenicha edepelle bianchà ede de proxima detartaria. Chomperala da Bartolomeo darigho davinegia mercatante dicio, il quale persua scritta mi fe,promisse ladifesa intutto estete dicio biso-

gnava inpresenza di cioci chozone dicio, et di giovàni de perogia. Chostomi trasenseria ealtrespese anzi la potessi avere incasa fior. 11 doro etebila quasi ingnuda chevenne intutto fior. XLVII, ingnuda. metto la scritta in questo libro.

(Anno 1588 carta 67). Veronicha schiava.

Richordanza che adi XVIII dinovembre año detto chomperai dabonarota disimone dibonarota Una schiava fior. sesanta doro dibosana overo tartara diéperme i detti danari gianchine marini ladetta schiava avie nome Veronicha fella chiamare Veronicha giovane di XVI añi o circha Comperala quasi ingnuda. Ilsopradetto bonarota scrisse disua mano la difesa comme nella scritta fitta inquesta faccia sicontiene distesamente più cose per mia sicurtà . . . fior. LX d'oro.

II.

Sentenza dell'Arte dei Giudici e dei Notai nella causa di Guglielmo Rucellai contro Ser Ugolino da Ortignano (1456, 22 Marzo — Archivio di Stato di Firenze — Prov. Gondi).

(Di questa sentenza rese già conto in una sua memoria nell'Archivio Stor. Ital., - Tom. II, pag. 297, Anno 1883 - l'Eg. mio Prof. C. Paoli, al quale rendo qui vive grazie per l'aiuto gentilmente prestatomi nelle penose e lunghe mie ricerche. E con lui ringrazio del pari l'Eg. Sig. Giorgetti il quale mi offrì pure parecchie importanti indicazioni).

In dei nomine Amen. — Antonius Mariano Iudex et notarius florentinus, nec non proconsul artis et universitatis indiciorum et notariorum civitatis et provincie florentie.. . . . . .

Tomas Guidonis deditis doctor — Dinus Choledini — Tomas Bartolomei Francisci — Franciscus Ser Francisci Guardi — Nicholaus Michelis Ser Dini — Iacobus Ser Pauli della camera — Consules dicte artis Iudicum et notariorum civitatis et provincie florentie. . . . . . .

Visa quadam petitione coram nobis et nostro officio data exhibita et porrecta de mense Ianuarii 1456 et die vigesimo octavo

dicti mensis per infrascriptum Guglielmnm Cardinalis de Rucellariis civem florentinum contra Ser Ugholinum, Ser Gucci de Ortignano notarium et civem florentinum infrascripti tenoris.

Dinanzi de voi signori meser lo proconsolo et consoli dell'arte dei giudici et notai della cipta di Firenze — Io Guglielmo de Ruciellai cittadino fiorentino mi richiamo di Ser Ugholino di Ser Guccio da Ortignano di fiorini trenta (30) di suggello per una schiava mivendè per anni otto et promisemi in sulla sua fede che quando io lavessi tenuta tre o quattro mesi chella non mi piacesse di rendermi i denari come vi farò chiari et anchora mela debba dare sana come (è) d'usanza et esso me la die pregna et con altri vizii et difetti che il venditore (è) tenuto aristituire al compratore i suoi denari come vi potete informare di tutto apieno da sansali di schiave. Et avendendomi io del male et difetto di ditta schiava fecidire a detto Ser Ugholino auno sensale che la detta schiava non faceva perme et così io . . . dissi perchè non era sana et anchora avea più vitii a me rispose che sarebbe mecho d'accordo et chosì el sensale et che me le voleva dare libera o veramente che io la vendessi et volendo venire con lui a uno fine . . . il perchè venni in questa casa che in quello tempo era proconsolo Ser Nicolò di Michele difrancesco Dini et narragli elchaso dissemi che manderebbe per lui et che io arei mio debito et che laconcierebbe et che se io non potessi chosì avere i danari contanti chio non guardassi in qualche mese risposigli ch'io era contento per non avere acontendere et passati più mesi volendo venire alla conclusione nesollicitai detto Ser Ugholino più che io non aveva fatto perlopassato et dissemi io tò tenuto a bada perchè maveva promesso di soddisfarti ora si fa beffe di me avvisandosi che essendo col detto Ser Nicholò come sidicie e partorito chella ebbe io non laritenni più in chasa et così ne dissi al detto Ser Nicholò. Et constretto da nicista benchè malvolentieri io mi ci sia condotto sono richorso alla vostra riverentia perchè midiate ispacciamento et pregarvi che mifacciate ragione et giustitia come miconfido farete et che per vostra sententia lo condempniate affarmi pagare detti fiorini trenta con le spese fatte. Io vo a dire per farvi più chiari della detta causa più cose le quali riserbo farlo alla vostra presentia a bocca.

Et visis omnibus atque singulis in dicta petitione contentis, visa solutione denuncie facte camerario dicte artis et visis citationibus postea legiptime factis ex nostra parte et mandato per famulos dicte artis de dicto Ser Ugholino suprascripto ad petitionem dicti actoris ad audiendum dictam petitionem et ad videndum prohortationem in dicta causa et alia plura in dicta petitione contenta. — Et visis prohortationibus postea legiptime factis in dicta causa pro parte dicti actoris cum citatione partis adverse ad predicta secundum ordinamenta dicte artis. — Et visa comparitione negatione et solutione facta camerario dicte artis per dictum Ser Ugholinum cum citatione partis adverse et omnibus in ea contentis. Et demum visa ultima citatione ultimo loco et . . facta de dicto Ser Ugholino reo suprascripto ad videndum atque ad audiendum hanc nostram presentem sententiam ex nostra parte et mandato ad petitionem dicti actoris et ad videndum et audiendum omnia suprascripta et infrascripta in dicta sententia et pronumptiatione expensarum condempnatione continendis et visis omnibus et singulis in dicta causa actis et visa forma iuris statutorum atque ordinamentorum communis florentie et dicte artis et que videnda et consideranda fuerunt, dei nomine invocato pro tribunali sedentes ut supra pronumptiamus sententiamus decernimus atque declaramus decernendo sententiando, pronumptiando declarandoque condempnamus Ser Ugholinum Ser Gucci de Ortignano reum suprascriptum ad dandum atque solvendum eidem Guglielmo Cardinalis actori predicto dictam quantitatem florenorum triginta auri de sigillo ipsumque Ser Ugholinum hac nostra presenti sententia condempnamus ad dandum atque solvendum eidem Guglielmo actori predicto infra sex menses proximos futuros a die nostre sententie numerandos dictam quantitatem florenorum triginta auri de sigillo . . . et libras sex atque solidos tredecim pro expensis quas sic et tantum expendisse taxamus et declaramus cum hac tamen conditione quod dictus Guglielmus restituat ante dictam solutionem dicto Ser Ugholino Ser Gucci aut suis heredibus dictam sclavam de qua supra fit mentio.

Lata data lecta atque in hiis scriptis sententialiter promulgata fuit dicta sententia ac pronumptiatio atque expensarum condempnatio et tassatio per dictum dominum proconsulem et consules

dicte artis de anno domini 1456 et die vigesima secunda mensis Martii dicti anni indictione quinta in domo dicte artis iudichum atque notariorum civitatis florentie posita in populo S. Prochuli (?) de florentia pro tribunali sedentes ut supra presentibus testibus ad predicta vocatis . . . .

. . . . . Guglielmus Cardinalis de Rucellariis predictus et constitutus in presentia mei notarii camerarii artis iudichum notarii Civitatis florentie volens exequi atque executioni mandare ea ad quae tenetur secundum contenta insuprascripta sententia de restituendo et consignando dictam sclavam nomine Margheritam dicto Ser Ugholino, dictam sclavam dedit et consignavit dicto Ser Ugholino Gucci presenti intelligenti ac recipienti pro executione contentorum in dicta sententia rogans me vice camerarium ut de predictis publicum conficerem instrumentum.

Ego Andreas Ser Iohannis Ser Andree Ser Iohannis mini civis florentinus imperiali auctoritate iudex et notarius ordinarius predictus consignavi ecc.

III.

Protocollo di provvisioni della Balia. Anno 1452)
Classe II. D. 4 N. 23. Archivio di Stato. Firenze)

Die trigesimo decembris millesimo quadrigentesimo quinquagesimo secundo Indictione I.

Magnifici et potentes domini . . . . Considerantes quod ab aliquibus annis citra deviate fuerunt multe ancille sive serve et plures sunt deperdite cum magno danno et incommodo civium. Et propterea pro comuni utilitate civium et bene et honeste vivere ut similia inconvenientia cessent.

Quod quecunque persona cuiuscumque status et conditionis fuerit que abduxerit aut deviaverit aliquam servam seu sclavam alterius et eam celaverit per tempus trium dierum aut plurium absque voluntate domini vel possessoris dicte serve eo ipso incurrat et incurrisse intelligatur in penam furcarum et furcis suspendi debeat ita ut moriatur et nihilominus condempnetur et

obligatus sit ad restitutionem dicte serve vel estimationis eius domino vel possessori dicte serve.

Et quilibet rector tam potestas quam capitaneus ad requisitionem et notificationem dicti domini vel possessoris seu alterius teneatur et debeat sub pena 500 flor. ab eo auferenda et sibi retinenda de suo salario in camera et dicte camere applicanda absque aliqua dilatione condempnare talem delinquentem in pena suprascripta aut contumacem in dicto banno dictarum furcarum ponere et incamerare in camera observando quo ad dictum processum et modum procedendi circa haec formam ordin. et stat. com. flor. Si vero deviaverit et tenuerit noctis tempore talem servam alterius paucioribus diebus quam tribus absque voluntate dicti domini possessoris incedat et incedisse intelligatur in penam librarum *200* flor. parv. ab eo auferenda et com. flor. applicanda Et eodem modo teneatur et obligatus sit quilibet rector ut supra procedere et condempnare in dictam penam observando nihilominus quo ad procedendum formam et solemnitatem ordin. in dicta materia.

Quicumque vero intraverit in domum alicuius civis pro eundo ad dictas sclavas et causa utendo cum aliqua serva alterius absque voluntate dicti domini vel possessoris et inventus fuerit in dicta domo Et hoc fuerit probatum per duos testes de visu aut per quattuor testes de pubblica voce aut fama cum iuramento dicti domini vel possessoris incedat et incedisse intelligatur in penam librarum mille flor. parv. In quam penam condempnari debeat per quemlibet ex dictis rectoribus ad cuius notitiam publico pervenerit modo quo supra. Cuius pene quarta pars detur notificatori palam vel secreto, alia quarta pars rectori qui condempnaret et alia quarta pars domino seu possessori dicte serve, residuum sit com. flor. In casu vero quo probaretur solum per confessionem vel assertionem dicte serve. Incedat in penam libr. *200* modo quo supra auferrendam et applicandam per quartam partem notificatori per aliam quartam partem rectori condempnanti et exigenti per aliam quartam partem domino vel possessori dicte serve, residuum remaneat com. flor. ut supra de alio casu dictum est.

Item quod quicunque ingravidaverit aliquam servam alterius

teneatur solvere in tantum et quamtum et prout per ordinamenta com. disponitur in dicta materia. Et si causa dicte ingravidationis mors contingerit serve observari debeant omnia haec ordinamenta de predictis disponentia in omnibus et per omnia prout in eis continetur.

Item quod queque persona deinceps receptaverit aliquam rem in depositum vel custodiendi causa vel alio modo ab aliqua serva alterius absque voluntate domini vel possessoris dicte serve intelligatur talis rei furtum comittere et tamque pro proprio furtu possit et debeat condempnari per quemcunque rectorem forensem procedendo in dicto casu et observando secundum formam ordim. de materia furti disponeentium t prout et sicut ibi continetur.

Item ut predicta hac lege contenta sortiantur maiorem executionem et effectum in omnibus casibus supradictis Et quilibet eorum octo custodie qui pro tempore fuerint quo ad eum casum supra dictum quem imminet furorum cum ad eorum notitiam pervenisset, possint eisque liceat ac etiam teneant scribere et notificare cuique ex rectoribus predictis Et iniungere dicto rectori quod debeat tales delinquentes secundum formam presentis iudicare et prout per eam disponitur et dictus Rector teneat eam observare et executioni mandare. In aliis vero casibus supradictis habeant dicti octo custodie qui protempore fuerint eandem potestatem et auctoritatem quam habent rectores predicti Et propterea teneantur et sint obbligati cum primo fuerit eis notificatum procedere et observare et condempnare sub eisdem penis et modis et aliis quibus supra adiungentur dicti rectores vigore presentis legis et in casu quo non observaverint s.nt etiam suppositi conservatoribus legum. Item ut detur materia quod casus predicti citius veniant ad notitiam quicunque in futurum notificaverit aliquem de predictis casibus et talis notificationis res deduceretur ad lucem talis notificator in quolibet dictorum habeat quartam partem pene et condempnationis pene pecuniarie. Quicumque vero notificaverit priusquam alter aliquam servam quae in praeteritum esset deperdita et propterea talis serva reperta esset teneatur et obligatus sit dominus vel possessor talis serve postquam eam recuperaverit dare et solvere notificatori predicto dimidiam partem vere estimationis predicte serve quam dictus notificator lucretur et con-

sequatur et habeat dicto casu et ad sic dandum et solvendum dictus dominus in omni predicto compelletur omni exceptione reiecta Et predicta cedant in augumentum aliorum ordinamentorum de materia disponentium.

IV.

Provvisioni dei Consigli Maggiori.

(Della provvisione dei Priori delle Arti del 12 Giugno 1468, per la quale la legge del 1452 *contra deviantes sclavas* si volle intendere estesa anche *aliis servis quae non sint sclave,* trascriviamo solo la parte più importante, cominciando addirittura col testo della petizione presentata ai Priori).

Considerato che del mese di dicembre 1452 sentendosi che fra certo tempo allora passato erano state sviate molte schiave e non serve et molte ancora nerano perdute con gran danno et disagio dei cittadini dichui elle erano, per comune utilità de cittadini et per levar via tali inconvenienti fu adi xxx di decto mese di Dicembre per la balia che allora veghiava facta et deliberata sopra ciò una certà provisione et legge imponendo pene achi sviasse alcuna serva o schiava daltri. Et aqualunque quella tenesse et occultasse et achi intrasse in casa daltri per andare aistare conalcuna tale schiava (o) serva et achi la ingravidassi o ritenesse sue cose con più parti et modi et condictioni et effecti de quali et come in decta provvisione pienamente apparisce. Là quale fu buona et utile provvisione perchè poi che fu facta non sisono sentiti tanti sviamenti di schiave ne intorno acciò essersi usate tante disonestà quanto prima ogni di si sentivano: bene è vero che se cominciato a sentire da pocho tempo inqua di certe fanciulle che non sono schiave ma stanno perlaltrui case per fanticelle et per servire sono cominciate aessere sviate et corrocte come di sopra è decto delle schiave. Et quando si cerca di far punire icorrompitori et sviatori di decte fanciulle secondo la forma et il modo della legge sopradecta simette indubbio selle sono comprese da la decta legge (o) no però che quella legge pare che parli di quelle serve che non sono

libere ma schiave. Et queste altre fanciulle benchè stieno in casa altrui come serve cioè per servire nondimeno elle sono pur libere et non sono schiave. Et stando inquesto dubbio i decti corrompitori et sviatori di decte fanciulle non sono puniti et ogni di cresce loro lanimo afare simili inconvenienti Et desiderando di levarglivia Et però volendo chiarire bene ogni dubbio si dice et provvede.

Che ladecta provisione et legge obtenuta adi xxx di Dicembre 1452 per la balia che allora vegghiava che impone pena achi sviassi alcuna serva (o) schiava d'altri et come disopra sintenda da quinci innanzi comprehendere et comprenda inognisua parte non solamente le serve che sono schiave (o) non libere, ma etiandio quelle che sono libere et stanno in casa altrui per servire aloro padroni o padronesse come fanticelle (o) fanti come se così in essa provvisione et legge fussino state apertamente comprese et dichiarate. Sicchè cosi per le decte serve che non sono schiave ma sono libere benchè stieno così aservire altrui come per quelle serve che sono veramente schiave (o) non libere si possa et debba da quinci inanzi dopo la conclusione di questa per qualunque achui apparterra usare et observare et ad executione mandare la provvisione et legge sopradecta intutto et per tutto et quanto ad ogni sua parte et effecto ogni et qualunque contradictione rimessa.

Et cognoscentes domini prefati soprascripta iusta et rationabilia esse Ideo habita primo super infrascriptis omnibus et singulis die 12 mensis Juni anni predicti Inter se ipsos Dominos priores et vexilliferum iustitiae et numero congregatos inpalatio pop. flor. deliberatione solemni et inter eosdem facto solemni et secreto scruptinio et misso partito ad fabas nigras et albas et obtento secundum ordinamenta predicti comunis et postea successive ipso eodem die sequente et facta deliberatione inter eosdem dominos priores et vexilliferum et gonf. societatum et bonos viros dicti comunis solemniter insufficientibus numeris et in palatio antedicto congregatos . . . . omnibus diligenter examinatis ac firmis per spectabiles viros dominum simonem bernardi uguccionis lippi Zenobium sandri ser bigliotti et Zenobium ser Jacobbi Bonaiuti Landi de numero collegiorum. Et dci. Ser Antonio Canigiani Ieromi-

num matthei morelli et francischum berti zuadini carnesecchi de officio conservatorum legum dci. comunis ad examinandum deputatos . . . . providerunt et deliberaverunt quod omnia et singula in supradicta vulgari scriptura contenta procedant et firmentur et fiant et firma et stabilita esse intelligantur et sint et observentur et observari et executioni mandari possint in omnibus et per omnia secundum dicte vulgaris scripture continentiam et tenorem.

(Seguono quindi le solite formole di chiusa e l'indicazione dei suffragi avuti dalla provvisione nel Consiglio, donde risulta che la provvisione fu approvata con 142 voti favorevoli contro 48 negativi, essendo i presenti in numero di 187).

(Consigli maggiori. Registri e Provvisioni N. 160 carta 67).

V.

(Consigli Maggiori. — *Provvisione 20 Giugno 1450. Nella lunghissima petizione presentata ai Priori e trascritta integralmente nella provvisione è narrato con tutti i più minuti particolari il furto commesso dalla Maria schiava di certo Bernardo per eccitamento di un Crespino e di una Maria già* mancipia *e poi libera. — Ne scegliamo quei brani scritti in volgare che confermano quanto abbiamo altrove asserito (pag. 68) (e perchè non riescano al lettore troppo staccati fra loro, li accompagniamo con un brevissimo riassunto dei brani omessi racchiudendolo tra parentesi).*

. . . .

(Dietro invito di Crespino, comunicatole dalla Maria libera, la schiava si recò a casa di Crespino il quale) . . . ma dicto che è in voto di torre una schiava per mogliera et farla libera, et se io voglio che vogliendomi bene come vuole che egli mi torrà piuttosto me che unaltra che lui cognosca et si mi sposerà et si mi vuole menare a casa sua in suo paiese, ma perchè la via è lungha disse che egli non averia tanti denari che egli supplisse affare le spese . . . . ma che lui vorria che io togliessi alcuna

cosa delli gioielli di mia madonna . . . (Ella si fidava però poco di costui, sicchè la Maria libera cercò a parecchie riprese di rassicurarla) . . . non havere paura di costui, tu sai che costui è persona da bene e non ti ingannerà, ma tu potresti andare con un altro che ti potrebbe impegnare e vendere . . . (Rassicurata, ma non affatto completamente, e spronata dai continui inviti di Crespino a sollecitare la cosa, la schiava, insieme alla Maria libera, cercò di procurare a Crespino la chiave del forziere, modellata sulla cera, ma inutilmente; finchè essa si fece fare dal magnano una chiave falsa, colla quale potè aprire il forziere. Se non che sempre temendo di esser ingannata differiva in giorno in giorno del furto, e di più protestava di non voler dare a Crespino tutte le gioie che avrebbe rubato alla sua signora) . . . perchè io le vorrò torre et portarle con mecho quando io vorrò partire, ancora io non gli voglio dare ogni cosa perchè mi vorria ritenere alcune cose per me . . . . (finalmente la cosa fu decisa per un giorno di) . . . di lavorare doppo desinare perchè nel dì di lavorare i padroni vanno fuori alle botteghe loro et non tornano così presto a casa . . . . (La schiava rubò tante gioie e tanta lingeria pel valore di 200 fiorini, e si recò alla Porta al Prato, dove s'ebbe dal Crespino quella bella ricompensa, di cui abbiamo già fatto cenno). — (Archivio di Stato di Firenze — Provvisioni de' Priori, Registro N. 142, c. 112).

VI.

(Da alcuni atti relativi al preteso battesimo di una schiava negra di Capoverde — *Cod. Cartaceo 404. Bibl. Riccardiana, Firenze*).

Die. 19 Iuni 1618. — Constituta Francesca di Gio. da Capoverde di anni 16 incirca fuggita di casa di Lacham venetiano Hebreo habitante in Pisa vicino alla sinagoga degli Hebrei — Interrogata se sia Cristiana rispose signor si. — Interrogata dove habbia ricevuta l'acqua del santo battesimo rispose sono stata battezzata in due luoghi cioè al mio paese la prima volta et di poi

a Livorno — Interrogata quant'anni aveva quando fu battezzata al suo paese rispose non lo so quanti anni havevo, ma so bene che ero piccola . . . . Interrogata perchè sia fuggita da casa di detto hebreo rispose perchè la padrona mi dette delle bastonate perchè la sua figliola piangeva — Interrogata se voglia vivere christianamente rispose signor si che voglio viver cristianamente et voglio essere buona fanciulla. . . . .

Addì 3 di Luglio 1619 — Constituita dinanzi all'Ill.mo R. signor Vicario di Monsig. Ill.mo et Arcivescovo di Pisa et me notaro. . . . . fu interrogata come sia il suo nome — Rispose Fràncesca — et ad interrogata dixit questo nome mi è stato posto al mio paese quando era piccinina di puppa che fui battezzata . . . . Interrogata come sia venuta in questa parte — Rispose io fui presa per la via che giocavo con certe ragazze dalli Inglesi et mi menarono in nave insieme con molti altri . . . . e poi mi menorno a Livorno . . . . . Interrogata perchè si sia fuggita da d. Hebreo — Rispose la padrona mi dette delle bastonate et voglio esser Christiana et viver da Cristìana et così morire et fare quello che vuole Dio et farmi cristiana bisognando . . . . . Interrogata se lei voglia ritornare a stare con il detto Hebreo rispose signor no.

FINE.

INDICE

INTRODUZIONE. — Abolizione della schiavitù della gleba decretata da Firenze nell'11 Agosto 1289 — Importanza politica, civile e sociale di questo fatto — Opinione del Libri in proposito — La si confuta — Continuazione della schiavitù in parecchie città italiane, tra le quali Firenze, dopo il 1300 fino al secolo XVI — Suo nuovo carattere — Scopo dello studio. . . . . Pag. 1

PARTE PRIMA — COME SI INTRODUSSE E SI DIFFUSE IN FIRENZE IL TRAFFICO DELLE SCHIAVE ORIENTALI.

(Opinione del Bongi — Esame di essa — Relazioni commerciali dei fiorentini coll'occidente e coll'oriente — Il traffico delle schiave nella Crimea praticato dagl'indigeni e da colonisti italiani — Influenza delle ultime traccie di schiavitù della gleba ed indigena — Giudizi di alcuni contemporanei sulla legalità del traffico degli schiavi infedeli determinati dai pregiudizi religiosi — La sanzione della Chiesa e della Legislazione — Condizioni politiche, sociali e della famiglia le qual favorivano l' introduzione delle schiave . . » 13

PARTE SECONDA — LE SCHIAVE IN FIRENZE.

Capitolo I. — Caratteri Esteriori delle Schiave

(Provenienza e modo di compera delle schiave — Loro aspetto — Età — Prezzo — Costituzione fisica — I nomi delle schiave) » 35

Capitoto II. — Le condizioni giuridiche e morali delle schiave.

(Diritti ed obblighi derivanti agli acquirenti dai contratti di vendita — Provvisioni legislative intese a tutelare i diritti dei possessori e la pudicizia delle schiave — Applicazione delle pene sancite dalla legge — Successivo sviluppo della legirlazione servile fiuo al 1468) . . . . . . *Pag.* 53

Capitolo III. — Dei rapporti privati delle schiave coi loro padroni e del possibile miglioramento della loro condizione. » 71

(Uffici delle schiave entro le pareti domestiche — Loro indole secondo le contrarie attestazioni dei contemporanei in proposito — I testamenti e le manumissioni.

Capitolo IV. — Dell'estensione e della cessazione del traffico delle schiave . . . . » 91

Conclusione . . . . » 96

Appendice . . . . » 103

Dottor AGOSTINO ZANELLI

LE SCHIAVE ORIENTALI A FIRENZE

NEI SECOLI XIV E XV

CONTRIBUTO

ALLA

STORIA DELLA VITA PRIVATA DI FIRENZE

ERMANNO LOESCHER

TORINO FIRENZE ROMA

1885